

Revisione parziale della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500)

Rapporto esplicativo

L'essenziale in breve

La legge sull'esecuzione giudiziaria si è sostanzialmente dimostrata valida e non richiede una rielaborazione radicale. Occorre adeguare unicamente singole disposizioni al fine di tenere conto delle modifiche subite dal diritto federale dopo l'entrata in vigore della legge sull'esecuzione giudiziaria e degli sviluppi intervenuti nel frattempo nella prassi dell'esecuzione giudiziaria. Le corrispondenti modifiche riguardano in primo luogo la delega di compiti legati all'esecuzione a terzi esterni all'amministrazione centrale, il trattamento di dati personali e la protezione giuridica.

Per adempiere ai compiti legati all'esecuzione che competono loro, in diversi settori le autorità d'esecuzione penale si rivolgono a fornitori di prestazioni statali e privati. La fascia di queste forme di cooperazione spazia dallo svolgimento di un singolo incarico fino a cooperazioni a lungo termine con fornitori di prestazioni cantonali decentralizzati quali ad esempio i Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR). Oltre a queste forme di collaborazione tradizionali, per il futuro va delineandosi una maggiore collaborazione tra i Cantoni nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. Ad esempio essi costituiscono un'associazione privata dalla quale acquistano prestazioni di diritto dell'esecuzione. Considerando questa evoluzione e l'importanza, che rimane elevata, di fornitori di prestazioni esterni all'amministrazione centrale, pare opportuno disciplinare in modo più dettagliato queste forme di cooperazione nella legge sull'esecuzione giudiziaria.

Inoltre con la presente revisione parziale si intende agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità d'esecuzione penale, altre autorità nonché specialisti. Chi assiste persone condannate, allestisce perizie o procede a valutazioni, deve avere il diritto di prendere visione dei dossier concernenti le persone condannate. Altrimenti non è possibile adempiere in modo ottimale il compito legato all'esecuzione delegato. Inoltre oggi molte questioni possono essere ormai risolte soltanto a livello interdisciplinare e intercantonale. Tramite la nuova formulazione delle regolamentazioni concernenti il trattamento di dati personali si intende agevolare lo scambio di dati tra le autorità coinvolte e gli specialisti interessati necessario a questo scopo.

Infine si intende migliorare la protezione giuridica ottimizzando le procedure di diritto dell'esecuzione. A titolo di novità è previsto che le decisioni di diritto dell'esecuzione concernenti la soppressione di misure vengano sempre adottate dal giudice che ha ordinato in prima istanza la misura da sopprimere, qualora al posto della misura da sopprimere debba essere disposta un'altra misura. L'intenzione è quella di semplificare le procedure concernenti la soppressione e la modifica di misure e di evitare decisioni contraddittorie. Inoltre devono essere rese più chiare le vie di impugnazione contro decisioni di istituzioni d'esecuzione gestite nel Cantone dei Grigioni nonché contro società di sicurezza coinvolte. Con queste novità nonché con l'introduzione di una procedura di opposizione per la procedura interna al penitenziario si intende ottimizzare le procedure d'esecuzione e aumentare la protezione giuridica.

Indice

Indice 1

1	Situazione di partenza	1
2	Necessità di agire a seguito del diritto federale	1
2.1	Legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.....	1
2.2	Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati.....	2
2.3	Revisione della disciplina delle sanzioni	2
2.4	Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza	3
3	Necessità di agire a seguito del diritto cantonale	3
3.1	Delega di compiti legati all'esecuzione a terzi.....	3
3.2	Flusso di informazioni e protezione dei dati	4
3.3	Protezione giuridica	5
4	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	5
4.1	Adeguamenti a seguito della nuova qualifica del lavoro di pubblica utilità	5
4.2	Pene detentive e misure, 1. Competenza e procedura (art. 4)	5
4.3	2. Coinvolgimento di terzi (art. 4a)	7
4.4	Forme d'esecuzione particolari (art. 9 cpv. 1)	7
4.5	Minori (art. 10 cpv. 2).....	8
4.6	Istituzioni d'esecuzione (art. 12a-12f).....	8
4.6.1	Penitenziari cantonali (art. 12a).....	9
4.6.2	Servizi psichiatrici dei Grigioni (art. 12b e art. 12c).....	9
4.6.3	Procedura di autorizzazione per istituzioni private (art. 12d - art. 12f).....	11
4.7	Sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini (art. 23a)	13
4.8	Controlli di accesso e di uscita (art. 23b)	14
4.9	Misure coercitive, coercizione diretta (art. 26).....	14
4.10	Trattamento coatto 1. Trattamento coatto con indicazione medica (art. 29).....	14
4.11	Medicazione coatta indicata a seguito di una misura (art. 30).....	15
4.12	Spese di trattamento (art. 34).....	16
4.13	Contatti con l'esterno (art. 36)	17
4.14	Sanzioni disciplinari (art. 38)	17
4.15	Trattamento di dati personali (art. 43a-45a)	18
4.15.1	Trattamento dei dati (art. 43a).....	18
4.15.2	Comunicazione dei dati tra autorità (art. 44)	19
4.15.3	Scambio di dati con specialisti (art. 44a).....	21
4.15.4	Offerta, distruzione o eliminazione di dati personali (art. 45a).....	22
4.16	Procedura di impugnazione	22
4.16.1	Procedura di opposizione interna al penitenziario (art. 46 cpv. 2-4).....	22
4.16.2	Procedura di ricorso (art. 47).....	23
4.16.3	Nuova competenza di prima istanza (art. 17, art. 18, art 19, art. 20, art. 30)	23
4.16.4	Esclusione della procedura di opposizione (art. 27 cpv. 1).....	24

4.17	Disposizioni transitorie (art. 51a).....	24
5	Modifica di altri atti normativi.....	24
5.1	Sorveglianza elettronica (art. 9a LACPC)	24
5.2	Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero	25
5.2.1	Procuratori pubblici quali magistrati dei minorenni (art. 14 cpv. 2 LACPP)	25
5.2.2	Esecuzione di sanzioni pronunciate nei confronti di minori (art. 16 cpv. 2)	26
5.2.3	Procedura di mediazione (art. 16a e art. 16b).....	26
5.2.4	Comunicazione di procedimenti penali e di decisioni penali ad altre autorità.....	26
5.3	Legge sulla polizia	27
5.3.1	Controlli di indagine (art. 13 cpv. 3 LPol)	27
5.3.2	Violenza domestica (art. 15a e art.16 cpv. 3 e 4 LPol)	27
5.4	Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo	28
6	Conseguenze a livello finanziario e di personale	28
6.1	Per il Cantone	28
6.2	Per le regioni e i comuni	29

1 Situazione di partenza

Secondo l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). Sulla base di questa regolamentazione delle competenze, la Confederazione ha la possibilità di disciplinare in modo uniforme l'esecuzione delle pene e delle misure. Con la revisione totale della Parte generale del diritto penale essa ha dato seguito a tale competenza disciplinando i tratti fondamentali dell'esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà nel Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e nella legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin; RS 311.1). Ulteriori disposizioni relative all'esecuzione delle pene e delle misure si trovano nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) e nella legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMIn; RS 312.1). Per il resto tocca ai Cantoni disciplinare l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 123 cpv. 2 Cost. in unione con l'art. 372 segg. CP).

A livello di legge, il Cantone dei Grigioni ha sostanzialmente ancorato le corrispondenti regolamentazioni nel Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (CSC 350.395, CSC 350.400) e nella legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500). Dalla sua entrata in vigore, la legge sull'esecuzione giudiziaria ha subito diverse revisioni parziali. Tuttavia gli adeguamenti in questione sono sempre avvenuti a seguito modifiche di altri atti normativi apportate nel quadro di altri progetti legislativi. Nel quadro di questi progetti legislativi la legge sull'esecuzione giudiziaria non è perciò mai stata sottoposta a una verifica approfondita. Il Governo ha quindi deciso di prendere l'emanazione della legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza quale occasione per sottoporre a verifica la legge sull'esecuzione giudiziaria e per avviare la discussione sulle modifiche che il Governo ritiene necessarie.

2 Necessità di agire a seguito del diritto federale

Negli scorsi anni la Confederazione ha emanato numerose regolamentazioni le quali in modo diretto o indiretto si ripercuotono sull'esecuzione delle pene e delle misure.

2.1 Legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Il 13 dicembre 2013 le Camere federali hanno emanato la legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. A seguito di questa revisione, da un lato l'interdizione di esercitare una professione esistente dall'entrata in vigore del Codice penale è stata sostituita da un'interdizione di esercitare un'attività, d'altro lato sono stati introdotti un divieto di avere contatti e un divieto di accedere ad aree determinate (cfr. RU 2014 2055; FF 2012 7765 segg., 7793 segg.). Un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate può essere pronunciato se qualcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone (art. 67b cpv. 1 CP). Per agevolare l'esecuzione di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, l'autorità d'esecuzione competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore (art. 67b cpv. 3 CP). Regolamentazioni analoghe

sono state inserite nel Codice penale militare (art. 50 segg. CPM; RS 321.0) nonché nella legge federale sul diritto penale minorile (art. 16a, art. 19 cpv. 4 Diritto penale minorile, DPMIn; RS 311.1).

Il Cantone dei Grigioni ha attuato a livello di ordinanza queste regolamentazioni entrate in vigore il 1° gennaio 2015. Stando a queste regolamentazioni, l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni (UEG) è responsabile per la sorveglianza elettronica in relazione a divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati nei confronti di adulti (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni [ordinanza sull'esecuzione giudiziaria; CSC 350.510]). Lo stesso vale nei casi in cui la sorveglianza elettronica nei confronti di minorenni viene disposta al fine di garantire il rispetto di divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 10 cpv. 2 LEG in unione con l'art. 2 cpv. 1 lett. c ordinanza sull'esecuzione giudiziaria). Questo compito deve invece essere assunto dalla Procura dei minorenni se la sorveglianza elettronica viene disposta nei confronti di minorenni quale misura sostitutiva del carcere preventivo (art. 10 cpv. 1 LEG). In considerazione dello scarso numero di casi attesi, tale regolamentazione delle competenze non convince. Secondo il Governo l'UEG dovrebbe occuparsi della sorveglianza elettronica in tutti i casi. A tale riguardo risulta perciò opportuna una revisione della legge sull'esecuzione giudiziaria.

2.2 Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati

Con la legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati del 26 settembre 2014 (AS 2015 1623) sono stati disciplinati i diritti d'informazione di terzi durante l'esecuzione delle pene e delle misure. Ad esempio la vittima e i congiunti della vittima nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, di essere informati in merito a disposizioni di diritto d'esecuzione dopo che sia stata sentita la persona condannata (art. 92a CP, art. 1 cpv. 2 lett. ⁱbis DPMIn). Con queste regolamentazioni la Confederazione ha disciplinato in modo esaustivo il diritto di informazione di terzi una volta concluso il procedimento penale (FF 2014 833 segg., 849). La precedente regolamentazione cantonale di cui all'articolo 45 capoverso 1 LEG risulta perciò superata e da abrogare.

2.3 Revisione della disciplina delle sanzioni

Con la revisione della Parte generale del diritto penale del 13 dicembre 2002 il sistema sanzionatorio ha subito una modifica radicale. Questa revisione è stata aspramente criticata, ragione per cui la Confederazione ha sottoposto a revisione la nuova disciplina delle sanzioni solo pochi anni dopo la sua entrata in vigore. I corrispondenti adeguamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2018 (RU 2016 1249 segg.). È stata così ridotta la varietà delle possibili sanzioni, prevedendo che il lavoro di pubblica utilità non costituisca più una sanzione a sé stante, bensì una forma d'esecuzione. Inoltre sono state reintrodotte le pene detentive a partire da tre giorni e la pena pecuniaria è stata limitata a un massimo di 180 aliquote giornaliere. Inoltre è stata creata la possibilità dell'esecuzione basata sulla sorveglianza elettronica al di fuori degli stabilimenti carcerari (cosiddetto electronic monitoring). Questa forma d'esecuzione entra in considerazione quale alternativa all'esecuzione di una pena detentiva da 20 giorni fino a dodici mesi (settore front door) o quale stadio finale dell'esecuzione delle pene detentive di lunga durata (settore back door) (FF 2012 4181 segg., 4193). La Confederazione ha inserito disposizioni analoghe nel Codice penale militare (FF 2012 4211).

La legge sull'esecuzione giudiziaria si pone in contraddizione con queste regolamentazioni nella misura in cui il lavoro di pubblica utilità è ancora contemplato quale tipo di pena anziché quale particolare forma d'esecuzione. Le corrispondenti regolamentazioni basate sulla situazione giuridica vigente in precedenza devono essere adeguate. Inoltre occorre modificare l'articolo 8 capoverso 2 LEG, in quanto questo esclude la partecipazione alle spese richiesta dal diritto federale nell'ambito dell'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica (art. 380 cpv. 2 lett. c CP). È anche stata soppressa l'esecuzione per giorni, ragione per cui occorre adeguare l'articolo 13 lettera c LEG.

2.4 Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Il 14 dicembre 2018 le Camere federali hanno licenziato la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (FF 2018 6645). In questo modo il giudice che ordina un divieto civile di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate (cosiddetto giudice di merito) nonché il giudice responsabile per l'esecuzione di un tale divieto (cosiddetto giudice dell'esecuzione) hanno la facoltà di far controllare mediante dispositivi elettronici il rispetto del divieto di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 28c cpv. 1 e 2 nCC). I Cantoni devono disciplinare la procedura d'esecuzione (art. 28c cpv. 3 nCC) e designare un servizio che esegue la sorveglianza elettronica. Inoltre devono provvedere affinché i dati registrati delle persone coinvolte siano impiegati unicamente per l'attuazione del divieto e siano eliminati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura. Alla parte attrice non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura. I costi della misura possono essere addossati alla persona che rappresenta un pericolo (art. 28c cpv. 4 nCC). L'attuazione di questa disciplina di diritto federale comporta una modifica della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; CSC 320.100).

3 Necessità di agire a seguito del diritto cantonale

La legge sull'esecuzione giudiziaria si è sostanzialmente dimostrata valida e non richiede una rielaborazione radicale. Devono essere adeguate solamente singole disposizioni per tenere conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo nella prassi dell'esecuzione. Le modifiche in questione concernono in sostanza i settori seguenti:

3.1 Delega di compiti legati all'esecuzione a terzi

L'esecuzione di sanzioni penali, eventualmente da imporre con mezzi coercitivi statali, deriva dal monopolio della forza dello Stato e, al pari della competenza per il perseguimento e il giudizio di reati, spetta esclusivamente allo Stato. Ciò è il caso per la disposizione, la sorveglianza e la cessazione di sanzioni penali (ERIKA DIANE FREY, *Der Leistungsvertrag und dessen Anwendung auf dem Gebiet des Straf- und Massnahmenvollzugs*, tesi di dottorato, Zurigo 2019, p. 238). Altri compiti legati all'esecuzione possono essere delegati a terzi esterni all'amministrazione centrale, se sono rispettate le prescrizioni di diritto federale (ad es. art. 379 CP), se al riguardo esiste una base giuridica cantonale sufficiente, se l'esternalizzazione rientra nell'interesse pubblico, se risulta proporzionata (art. 5 Cost.) e se sono garantiti un regolare adempimento dei compiti nonché una protezione giuridica sufficiente (cfr. in particolare art. 50 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost. cant.; CSC 110.100]).

Il Cantone dei Grigioni fa grande uso della possibilità di esternalizzare compiti legati all'esecuzione sia nel settore dell'esecuzione di pene e misure per adulti sia in quello per minori.

Ad esempio, si fa capo a specialisti ufficiali e privati per lo svolgimento di misure ambulatoriali o per il controllo di norme di condotta di diritto penale (ad es. controllo dell'urina), per compiti di sicurezza, nel settore sanitario, per il trasporto di detenuti, per attività nel settore del tempo libero o per l'assistenza spirituale nelle carceri. Oltre a ciò, non tutte le sanzioni vengono eseguite in penitenziari cantonali. Gli autori di reati possono anche essere collocati in altre strutture d'esecuzione, se ragioni di sicurezza o altre ragioni legate all'esecuzione (ad es. la necessità di tenere separati i membri di una banda) lo rendono necessario. Il coinvolgimento di terzi è ancora più marcato nel settore dell'esecuzione penale minorile, poiché in questo settore l'amministrazione centrale non mette praticamente a disposizione offerte adeguate.

Queste forme di collaborazione hanno una lunga tradizione e garantiscono un impiego efficace dei mezzi. È previsto che queste vengano ora rappresentate meglio nella legge sull'esecuzione giudiziaria, tanto più che si delinea il fatto che in futuro i Cantoni non collaboreranno più soltanto tramite il concordato, bensì che costituiranno fornitori di prestazioni privati per collaborazioni a lungo termine. Ad esempio, con decreto governativo del 25 giugno 2019 (protocollo n. 483) il Cantone dei Grigioni ha aderito all'associazione Electronic Monitoring. Questa associazione ha lo scopo di procurare i mezzi tecnici necessari per l'attività di sorveglianza elettronica e di metterli a disposizione dei Cantoni aderenti ai costi effettivi. Ci si attende che in futuro simili forme di collaborazione intercantonale aumenteranno. Non da ultimo in considerazione di questa evoluzione, nella legge sull'esecuzione giudiziaria è opportuno disciplinare in modo più chiaro la collaborazione con terzi esterni all'amministrazione centrale.

3.2 Flusso di informazioni e protezione dei dati

Tutte le persone che si occupano di un caso d'esecuzione di una pena hanno bisogno di informazioni sulle persone condannate. Chi deve occuparsi di persone condannate, chi deve allestire perizie, chi deve formulare valutazioni, deve avere il diritto di prendere visione dei dossier delle persone in questione. L'Ufficio federale di giustizia ha sottolineato l'importanza di questo flusso di informazioni nel suo rapporto del 18 marzo 2014 (rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 18 marzo 2014 in adempimento del postulato 11.4072 Amherd dell'11 dicembre 2011; Riesaminare l'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera). Negli ultimi anni l'esecuzione delle pene e delle misure si sarebbe fatta nell'insieme più complessa. Al giorno d'oggi molte questioni potrebbero essere affrontate in modo adeguato soltanto a livello interdisciplinare e attraverso una collaborazione intercantonale, in parte nazionale (rapporto del Consiglio federale p. 114). Per una collaborazione interdisciplinare, tutte le persone che si occupano di un caso specifico necessitano di informazioni riferite al caso. Occorrerebbe perciò sviluppare condizioni quadro e standard per una gestione delle informazioni che soddisfi tutti gli attori coinvolti (rapporto del Consiglio federale, p. 115).

Nella prassi risulta difficile ricevere informazioni riguardo alle persone condannate soprattutto se vengono richieste ai medici curanti nonché alle autorità di protezione dei minori e degli adulti. Al fine di favorire il flusso di informazioni in questi casi e per eliminare incertezze giuridiche, occorre riformulare le regolamentazioni relative al trattamento di dati personali. Inoltre, per quanto necessario, queste dovranno essere completate e adeguate alla nuova terminologia del diritto sulla protezione dei dati. Il Governo propone infine di prevedere per le persone attive nell'esecuzione giudiziaria un diritto di segnalazione che prevalga sul segreto d'ufficio.

3.3 Protezione giuridica

L'ordinamento dei rimedi giuridici nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure come quello previsto nel Cantone dei Grigioni viene talvolta criticato, poiché può volerci molto tempo prima che si giunga a una decisione giudiziaria (cfr. ad esempio BENJAMIN F. BRÄGGER, *Das schweizerische Vollzugslexikon*, Basilea 2014, p. 512). Nella DTF 139 I 51 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la via di ricorso interna all'amministrazione come quella prevista dalla legge sull'esecuzione giudiziaria sarebbe ammissibile, ma in singoli casi potrebbe condurre a procedimenti eccessivamente lunghi (consid. 3.2.3). Al fine di contrastare questo rischio, il Governo propone di accorciare i termini per i rimedi giuridici. Per il resto si dovrebbe rimanere fedeli alla via di ricorso interna all'amministrazione. Quale novità si prevede di disciplinare esplicitamente l'impugnazione di disposizioni esecutive adottate da terzi esterni all'amministrazione centrale, al fine di eliminare le incertezze che talora emergono al riguardo nella prassi.

Infine si intende adeguare la competenza per le conseguenze giuridiche risultanti dalla soppressione di misure. Nella situazione attuale l'UEG deve talvolta dapprima decidere in merito alla soppressione di una misura. In una seconda fase, il giudice che ha disposto la misura da sopprimere decide in merito alle conseguenze della soppressione della misura. Tale giudice può intervenire soltanto al momento in cui si è deciso in via definitiva in merito alla soppressione della misura (DTF 141 IV 49 consid. 2.5 seg.). Nel corso della presente revisione si intende modificare la regolamentazione al riguardo nel senso che la decisione di diritto dell'esecuzione riguardo alle summenzionate conseguenze giuridiche deve spettare sempre al giudice. In tal modo quest'ultimo può decidere in un'unica decisione in merito alla soppressione e alla commutazione della misura. Grazie a questa novità si intende semplificare i procedimenti penali successivi in questione, evitare procedimenti eccessivamente lunghi e prevenire decisioni contraddittorie. Per il resto la competenza delle autorità d'esecuzione penale che si occupano dell'esecuzione di pene detentive e misure deve rimanere invariata.

4 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

4.1 Adeguamenti a seguito della nuova qualifica del lavoro di pubblica utilità

Conformemente all'articolo 79a CP, il lavoro di pubblica utilità non costituisce una sanzione a sé stante (cfr. spiegazioni precedenti al n. 2.3). Questa nuova qualifica giuridica del lavoro di pubblica utilità si pone in contraddizione con l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, con il titolo marginale dell'articolo 4, con l'articolo 4 capoverso 2 e con l'articolo 5 capoversi 2 e 3. Le regolamentazioni corrispondenti devono essere adeguate cancellando il lavoro di pubblica utilità ivi menzionato quale forma di sanzione a sé stante. In questo modo al lavoro di pubblica utilità viene attribuita la stessa posizione attribuita alle altre forme d'esecuzione.

4.2 Pene detentive e misure, 1. Competenza e procedura (art. 4)

Le sentenze penali esecutive devono talvolta essere completate o modificate affinché possano essere adeguate a sviluppi successivi (MARIANNE HEER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [ed.], *Schweizerische Strafprozessordnung*, 2ª ed., Basilea 2014, art. 363 n. 1). Se è in corso un procedimento penale per nuovi reati, gli adeguamenti necessari possono essere apportati nel quadro di questo procedimento penale (art. 62a CP). In caso contrario occorre svolgere una procedura successiva. La relativa competenza spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado, nella misura in cui il Codice penale attribuisca per valutazione al

giudice la competenza di disporre l'azione esecutiva da adottare (art. 363 cpv. 1 CPP). La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice (art. 363 cpv. 3 CPP).

Il legislatore cantonale ha riprodotto questa situazione giuridica nell'articolo 4 e ha sfruttato il margine normativo che gli spetta attribuendo le decisioni esecutive che in virtù del diritto federale non devono essere pronunciate da un giudice agli uffici designati dal Governo per quanto riguarda il diritto penale degli adulti e alla Procura dei minorenni per quanto riguarda il diritto penale minorile. Tale regolamentazione delle competenze risulta insoddisfacente se in virtù del diritto federale il giudice può decidere soltanto in merito alla modifica della misura, mentre l'UEG deve previamente disporre la soppressione. Quale novità in questi casi è previsto che, su proposta dell'UEG, il giudice che ha disposto la misura in primo grado decida in un'unica decisione in merito alla soppressione e alla modifica della misura. Questa modifica interessa soprattutto la soppressione di una misura ambulatoriale e la disposizione definitiva di una misura stazionaria, la soppressione di una misura stazionaria e la disposizione dell'esecuzione di una pena detentiva nonché la soppressione di una misura terapeutica stazionaria e la disposizione dell'internamento. In questi casi è previsto che quale novità il giudice decida in un'unica decisione in merito alla soppressione e alle conseguenze giuridiche a ciò associate.

Nel rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale e la modifica del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) del 6 marzo 2020, la Confederazione propone una regolamentazione simile (p. 13). Questa va oltre la regolamentazione proposta in questa sede nel senso che si intende attribuire al giudice penale la competenza per sopprimere tutte le misure su richiesta dell'autorità d'esecuzione penale competente (art. 62d cpv. 1 nCP). Il Governo ritiene eccessiva questa regolamentazione. Nella prassi sono relativamente numerose le misure che vengono soppresse perché risultano inapplicabili, senza che si prenda in considerazione un'altra misura o un internamento. In questi casi, dopo la decisione di soppressione occorre soltanto decidere in merito all'esecuzione di un'eventuale pena residua. La regolamentazione delle competenze a tale riguardo non presenta difficoltà pratiche e non necessita di modifiche. Secondo l'opinione del Governo, la regolamentazione delle competenze non è per contro soddisfacente nei casi in cui occorre verificare se al posto della misura da sopprimere occorra disporre un'altra misura o un internamento. La regolamentazione delle competenze di cui all'articolo 4 capoverso 1 deve essere modificata soltanto per questi casi. Al momento non è possibile valutare se l'ulteriore regolamentazione proposta dalla Confederazione nel rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice penale e la modifica del diritto penale minorile entrerà in vigore, poiché il progetto in questione si trova soltanto in procedura di consultazione. Qualora dovesse delinearsi che la Confederazione adeguerà la regolamentazione delle competenze corrispondente, occorrerà rinunciare a una revisione dell'articolo 4 capoverso 1.

A seguito della modifica dell'articolo 4 capoverso 1 si pone la questione del diritto procedurale applicabile. In virtù del diritto federale, nel diritto penale degli adulti la procedura concernente decisioni successive relative alla commutazione della misura si conforma alle disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (art. 363-365 CPP). Queste regolamentazioni trovano applicazione per analogia nel diritto penale minorile (art. 3 cpv. 1 PPMIn). Se viene emanata una decisione combinata concernente la soppressione nonché la

commutazione della misura, la procedura si conforma al codice di procedura penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non vi è spazio per l'applicazione di un altro diritto procedurale (DTF 145 IV 168 consid. 1.6). Anche la procedura da seguire in caso di decisioni indipendenti successive del giudice è disciplinata dal diritto federale (art. 363 segg. CPP). Per il resto il diritto procedurale può essere determinato dai Cantoni. Il legislatore cantonale ha fatto uso di questa facoltà dichiarando di principio applicabile la legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Per il resto ha rinunciato a escludere la sua validità mediante una regolamentazione speciale. È previsto che questa situazione giuridica venga ancorata nell'articolo 4 capoverso 3.

4.3 2. Coinvolgimento di terzi (art. 4a)

Per adempiere ai compiti legati all'esecuzione che competono loro, in diversi settori le autorità d'esecuzione penale si rivolgono a fornitori di prestazioni statali e privati esterni all'amministrazione centrale. La fascia di queste forme di cooperazione spazia dallo svolgimento di un singolo incarico fino a cooperazioni a lungo termine con fornitori di prestazioni cantonali decentralizzati quali ad esempio i Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR). Con l'articolo 4a capoverso 1 si intende creare una base giuridica formale per corrispondenti scorpori autorizzando gli uffici competenti per l'esecuzione di pene e misure a delegare l'adempimento di singoli compiti esecutivi da un lato a istituti e strutture statali e privati riconosciuti e d'altro lato a specialisti ufficiali o privati.

Nell'articolo 4a capoverso 2 si intende poi stabilire che le persone coinvolte devono disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per l'adempimento del compito loro delegato. In considerazione delle varie forme di scorporo, non risulta opportuno definire più in dettaglio nella legge le conoscenze specialistiche richieste. Con riguardo alle istituzioni e ai penitenziari dell'esecuzione delle pene e delle misure, il margine di manovra dell'ufficio competente viene tuttavia limitato nel senso che possono essere tenute in considerazione soltanto istituzioni riconosciute. Sono considerati istituti e strutture riconosciuti ai sensi dell'articolo 4a capoverso 2 da un lato le istituzioni che dispongono di un riconoscimento di diritto in materia d'esecuzione penale, d'altro lato quelle che hanno ottenuto un permesso dell'autorità sanitaria, sociale o scolastica o di un'altra autorità di vigilanza competente nel loro Cantone di ubicazione.

Se il Cantone delega compiti legati all'esecuzione a terzi esterni all'amministrazione centrale, deve dotare i fornitori di prestazioni delle competenze necessarie per adempiere i compiti loro delegati. Ciò è necessario nel caso in cui i fornitori di prestazioni siano attivi quali istituzioni d'esecuzione nel Cantone dei Grigioni o assumano compiti di sicurezza nel Cantone. La base giuridica formale necessaria per quest'ultimo caso deve essere creata nell'articolo 4a capoverso 3. Le situazioni menzionate per prime sono disciplinate negli articoli 12 segg. in unione con gli articoli 21 segg.

L'ufficio competente decide quali specialisti debbano essere coinvolti nel singolo caso. Esso deve stabilire quali requisiti i terzi coinvolti debbano soddisfare. A questo scopo o per altri motivi può stipulare accordi di prestazioni con le parti coinvolte (art. 4a cpv. 4).

4.4 Forme d'esecuzione particolari (art. 9 cpv. 1)

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 le forme d'esecuzione particolari possono essere svolte nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione. Questa descrizione delle forme d'esecuzione particolari non corrisponde alla nuova terminologia di diritto federale, secondo cui

tra le forme d'esecuzione particolari rientrano il lavoro di pubblica utilità, la sorveglianza elettronica e la semiprigionia. Queste forme d'esecuzione sono state inserite nel Codice penale con l'emanazione della nuova Parte generale del diritto penale, dopo che in precedenza erano state sperimentate e valutate in diversi Cantoni sulla base di un'autorizzazione federale. La terminologia dell'articolo 9 capoverso 1 è perciò obsoleta e fonte di malintesi.

Inoltre la regolamentazione in questione risulta fuorviante nel senso che pare escludere che il Cantone dei Grigioni possa prevedere forme d'esecuzione speciali nel diritto cantonale. In considerazione della sistematica della legge e delle difficoltà di interpretazione summenzionate, il Governo propone perciò di abrogare l'articolo 9 capoverso 1. Ciò non modifica la situazione giuridica vigente. Il Cantone dei Grigioni potrà continuare ad applicare nuove forme d'esecuzione nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione e a prevedere speciali forme d'esecuzione cantonali, se ammissibili in virtù del diritto federale.

4.5 Minori (art. 10 cpv. 2)

Per l'esecuzione delle pene e delle misure protettive nei confronti di minori è competente la Procura dei minorenni. Su incarico della Procura dei minorenni, l'UEG esegue tutte le misure protettive e le pene pronunciate nei confronti di minori. Questa regolamentazione contenuta nell'articolo 10 capoverso 2 richiede un completamento da due punti di vista:

Da un lato dal testo dell'articolo 10 capoverso 2 non risulta che l'UEG esegue per la Procura dei minorenni anche misure protettive disposte durante un procedimento penale in corso (cosiddette misure di protezione cautelari). Questa regolamentazione delle competenze può essere dedotta mediante interpretazione e corrisponde all'accordo dell'11 gennaio 2011 con il quale la Procura dei minorenni e l'UEG hanno convenuto che le misure di protezione cautelari vengono eseguite dall'UEG. Il Governo ritiene opportuno ancorare esplicitamente questa competenza dell'UEG nell'articolo 10 capoverso 2.

Quel capoverso deve inoltre prevedere che l'UEG esegua la sorveglianza elettronica su incarico della Procura dei minorenni. Nel diritto penale minorile questa misura può essere impiegata per garantire il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMIn), quale misura sostitutiva del carcere preventivo, nel quadro dell'esecuzione mediante collocamento o quale garanzia della liberazione condizionale. Nei due casi menzionati per ultimi è competente l'UEG (art. 10 cpv. 2 LEG in unione con l'art. 2 cpv. 1 lett. c ordinanza sull'esecuzione giudiziaria), mentre la sorveglianza elettronica nei casi menzionati per primi deve essere svolta dalla Procura dei minorenni (cfr. al riguardo anche le precedenti spiegazioni al n. 2.1).

4.6 Istituzioni d'esecuzione (art. 12a-12f)

I Cantoni sono tenuti a istituire e gestire le istituzioni d'esecuzione necessarie per l'esecuzione di sanzioni di diritto penale (art. 377 CP). Possono adempiere questi compiti gestendo istituzioni d'esecuzione proprie, collaborando con altri Cantoni riguardo alla garanzia di un numero sufficiente di posti per l'esecuzione di pene e misure (art. 378 CP) oppure rilasciando a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59-61 e 63 CP (art. 379 CP).

Il Cantone dei Grigioni ha dato attuazione a queste direttive di diritto federale gestendo due penitenziari cantonali, autorizzando i SPGR nonché le aziende Movimento Ufficina Samedan e Buttega Scuol all'esecuzione di misure e aderendo al Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: Concordato). Nella

misura in cui questa struttura del panorama grigionese dell'esecuzione non è disciplinata a livello intercantonale, deve essere meglio rappresentata negli articoli 12a-12e.

4.6.1 Penitenziari cantonali (art. 12a)

Nell'articolo 12a si intende quale novità stabilire che il Cantone dei Grigioni gestisce penitenziari cantonali nei quali possono essere eseguite pene e misure. In casi eccezionali i penitenziari cantonali possono fungere inoltre da carceri giudiziarie.

4.6.2 Servizi psichiatrici dei Grigioni (art. 12b e art. 12c)

Il Cantone dei Grigioni si è unito ai Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Sciaffusa e Turgovia nella Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure. Uno dei compiti fondamentali di tale Convenzione consiste nella pianificazione del fabbisogno di posti di detenzione e nella garanzia di un'esecuzione delle pene e delle misure di qualità elevata. A tale scopo i Cantoni aderenti definiscono le istituzioni da essi riconosciute, stabiliscono gli standard che queste istituzioni devono soddisfare e definiscono le rette nonché le ulteriori tariffe alle quali i Cantoni aderenti possono collocare gli autori di reati nelle istituzioni gestite dai Cantoni aderenti.

Nel Cantone dei Grigioni i SPGR sono attivi da decenni nel settore dell'esecuzione di misure in regime stazionario con i reparti Nova, Selva e con il centro per le dipendenze Danis. I posti in questione coprono una parte del fabbisogno di posti per l'esecuzione di misure dei Cantoni riuniti nella Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure. Se questa offerta dovesse venire meno, i Cantoni interessati non sarebbero più in grado di collocare, del tutto o in tempo utile, i propri autori di reati presso istituzioni idonee per l'esecuzione di misure. I posti per l'esecuzione di misure dei SPGR sono quindi necessari affinché il Cantone dei Grigioni possa soddisfare l'obbligo risultante dall'articolo 377 CP di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti per l'esecuzione di pene e misure in unione con gli altri Cantoni della Convenzione dei Cantoni della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e misure. Il Cantone dei Grigioni è perciò tenuto a garantire che i SPGR mantengano offerte corrispondenti. Al fine di garantire ciò, nell'articolo 12b deve essere inserito un mandato di prestazioni previsto dalla legge.

Un simile modo di procedere non è inusuale per i SPGR. È vero che nel 2002 i SPGR sono stati scorporati dall'amministrazione centrale e trasferiti in un istituto autonomo di diritto pubblico (messaggio quaderno n. 6/2000-2001, p. 515 segg., p. 523). A differenza di imprese private, i SPGR appartengono però tuttora al Cantone dei Grigioni e adempiono un mandato di prestazioni pubblico, definito nell'articolo 3 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni (CSC 500.900). Conformemente all'articolo 3 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni, i SPGR garantiscono un'assistenza psichiatrica sicura, efficace, riferita ai pazienti, moderna ed efficiente per adulti, adolescenti e bambini nel Cantone, a livello stazionario e, in via complementare, a livello ambulatoriale (cpv. 1). A questo scopo gestiscono cliniche psichiatriche, posti abitativi, lavorativi e in strutture diurne protetti per persone con disabilità psichica e forniscono un servizio di consulenza destinato agli ospedali pubblici del Cantone (cpv. 2). Essi offrono posti di formazione e di perfezionamento per medici assistenti, per professioni legate all'igiene pubblica e alla cura degli ammalati, per altre professioni del campo sanitario come pure per professioni sociopedagogiche (cpv. 3). Conformemente all'articolo 3 capoverso 4 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni, ai SPGR possono essere affidati altri compiti.

Si intende fare uso di questa possibilità imponendo nell'articolo 12b ai SPGR di gestire un'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche. Il contenuto del mandato di prestazioni corrispondente deve essere descritto a livello di ordinanza. In questo modo il Governo può adeguare su base continua l'offerta di misure da mettere a disposizione alle esigenze in continua evoluzione.

Le misure terapeutiche fornite dai SPGR al di fuori dell'istituzione d'esecuzione da essi gestita non sono oggetto di questo mandato di prestazioni relativo all'esecuzione giudiziaria. Queste prestazioni non rientrano nell'articolo 12b. A tale riguardo non sussiste un mandato di prestazioni previsto dalla legge. I SPGR possono continuare a offrire simili prestazioni. Spetta ai SPGR decidere se siano disposti a farlo e a quali condizioni desiderino offrire tali prestazioni. L'articolo 12b non limita il margine di manovra dei SPGR in questo settore, nel quale rimangono possibili accordi di prestazioni come ad es. quello attualmente in essere con l'UEG relativo al trattamento basato sulla prescrizione di eroina o ai training di gruppo. I SPGR possono anche continuare a svolgere misure terapeutiche ambulatoriali. Non sono però tenuti a farlo. Il mandato di prestazioni proposto nell'articolo 12b si limita all'esecuzione delle misure in regime stazionario.

Per poter adempiere il mandato di prestazioni attribuito per legge conformemente all'articolo 12b, i SPGR devono essere dotati delle competenze di sicurezza, coercitive e disciplinari di cui necessitano per gestire l'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche. A questo scopo viene loro attribuita la competenza per adottare tutte le misure di sicurezza, coercitive e disciplinari secondo la legge sull'esecuzione giudiziaria (art. 12b cpv. 2). Ne risulta che il rapporto tra i collocati e i SPGR è di diritto pubblico. Esso è disciplinato dal diritto in materia di esecuzione giudiziaria. In questo caso l'articolo 16 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni non trova applicazione. Il Governo emanerà a livello di ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. I SPGR saranno coinvolti in questi lavori.

Deve inoltre essere ridisciplinata la vigilanza nel settore dell'esecuzione di misure in regime stazionario. In futuro i SPGR dovranno essere soggetti alla vigilanza del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) per quanto riguarda la gestione dell'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche. Nella maggior parte dei Cantoni, l'esecuzione delle pene è soggetta alla vigilanza del Dipartimento di giustizia, mentre l'esecuzione delle misure terapeutiche, come quelle svolte dai SPGR, è soggetta alla vigilanza del Dipartimento della sanità (DOMINIQUE EXQUIS, rapporto, in: de Sinner/Queloz/Riklin/Senn/Brossard [ed.], *Der individuelle Vollzugsplan*, Berna 2005, p. 203 segg.). Nel Cantone dei Grigioni una tale suddivisione dei compiti di vigilanza non è necessaria, in quanto sia l'esecuzione giudiziaria, sia il settore sanitario rientrano nella competenza del DGSS.

L'attività di vigilanza del DGSS deve limitarsi a un controllo giuridico, al fine di rispettare l'autonomia dei SPGR. Di conseguenza è possibile verificare soltanto se i SPGR rispettano le regolamentazioni di diritto in materia di esecuzione per essi vigenti. Nella misura in cui è necessario per svolgere questo compito, il DGSS può richiedere ai SPGR informazioni nonché documenti ed effettuare ispezioni dei locali e delle strutture utilizzati per l'esecuzione delle misure (art. 12b cpv. 3). Se vengono riscontrate situazioni illecite, il DGSS può adottare le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme al diritto. Nell'adempimento di questo compito esso viene sostenuto dall'UEG e dall'Ufficio dell'igiene pubblica quali autorità specializzate. Per i controlli può coinvolgere degli specialisti. In futuro i SPGR dovranno sot-

toporre il regolamento interno per approvazione al DGSS. L'approvazione ha valore costitutivo.

Quale conseguenza del previsto mandato di prestazioni attribuito per legge, a titolo di novità i SPGR saranno tenuti a gestire un'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche. Come osservato sopra, dal 2002 i SPGR sono scorporati dall'amministrazione centrale. Dal 2013 il Cantone dei Grigioni non copre più i disavanzi dei SPGR (messaggio quaderno n. 9/2012-2013, p. 545). Da allora esso partecipa ai costi dei SPGR soltanto in forma di contributi conformemente alla legislazione in materia di assicurazione malattia e di cura degli ammalati (art. 13 cpv. 1 lett. b della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni), di contributi e partecipazione ai costi conformemente alla legislazione in materia di integrazione dei disabili (art. 13 cpv. 1 lett. c della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni) e di contributi in qualità di ente responsabile dei Servizi psichiatrici dei Grigioni (art. 13 cpv. 1 lett. d della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni). Inoltre ha dotato i SPGR di un capitale di dotazione pari attualmente a 4'100'000 franchi (art. 13 cpv. 1 lett. e nonché art. 14 della legge sui Servizi psichiatrici dei Grigioni; rapporto annuale 2019 dei SPGR, p. 12).

Queste possibilità di finanziamento sono importanti per il settore dell'esecuzione delle misure in regime stazionario perché anche questo settore di attività, al pari di tutti gli altri, può beneficiare del capitale di dotazione nonché di eventuali contributi del proprietario. Inoltre il Cantone dei Grigioni partecipa ai costi delle offerte di misure in regime stazionario dei SPGR versando ai reparti interessati i contributi dovuti in conformità alla legislazione in materia di assicurazione malattia. Infine l'UEG paga ai SPGR rette giornaliere per gli autori di reati collocati nei reparti Nova, Selva o nel centro per le dipendenze Danis per l'esecuzione di misure in regime stazionario. Con questi pagamenti nonché con i soldi ricevuti dalle assicurazioni malattia e dagli altri Cantoni collocanti, finora i SPGR sono riusciti a conseguire un utile con le loro offerte nel settore dell'esecuzione delle misure in regime stazionario. Risulta improbabile che tale situazione cambi in futuro. I SPGR dovrebbero quindi essere in grado di gestire almeno a copertura delle spese l'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche. Di conseguenza, probabilmente non necessiteranno di mezzi cantonali supplementari per adempiere il mandato di prestazioni loro delegato nell'articolo 12b.

Non può però essere escluso che un giorno i SPGR subiscano delle perdite in questo settore di attività. In questo caso sarebbero costretti a finanziare le prestazioni dell'esecuzione delle misure in regime stazionario con mezzi provenienti dal settore sanitario o dei disabili. Occorre evitare un tale finanziamento trasversale. Perciò nell'articolo 12c deve essere previsto che il Cantone dei Grigioni debba versare contributi ai SPGR per la gestione dell'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche, se, nonostante la gestione economica, i SPGR non possono adempiere il mandato di prestazioni loro conferito conformemente all'articolo 12b in modo da permettere la copertura delle spese e se le riserve costituite con gli utili conseguiti in questo settore di attività non sono sufficienti per coprire le perdite. In questo caso il Cantone deve versare ai SPGR un contributo per la gestione dell'istituzione d'esecuzione per misure terapeutiche adeguato alla perdita rimanente dopo lo scioglimento delle riserve. Il Governo stabilisce il contributo in questione su richiesta dei SPGR. La decisione del Governo riguardo al contributo non è impugnabile ed è definitiva.

4.6.3 Procedura di autorizzazione per istituzioni private (art. 12d - art. 12f)

In virtù dell'articolo 379 CP, i Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché

misure secondo gli articoli 59–61 e 63 CP. Si tratta di un'autorizzazione di polizia che deve essere rilasciata se sono soddisfatti i presupposti per l'autorizzazione. A tale scopo le istituzioni richiedenti devono dimostrare di rispettare i principi in materia di esecuzione penale e devono impegnarsi ad agire in conformità alle direttive e ai promemoria della Commissione della Svizzera Orientale per l'esecuzione delle pene. Inoltre devono disporre di un'autorizzazione per la gestione di un'istituzione del settore sanitario, dei disabili o della formazione. In questo caso le istituzioni richiedenti offrono garanzie sufficienti per un'esecuzione delle pene e delle misure conformi al diritto. Non vi è quindi ragione di polizia per negare loro l'autorizzazione richiesta, motivo per cui essa deve essere rilasciata.

Insieme all'autorizzazione, le istituzioni private devono ricevere al contempo anche le competenze di cui necessitano per adempiere il compito d'esecuzione rilevato. Il diritto di disporre alimentazioni e medicazioni forzate può essere concesso solo a ospedali e cliniche. Le istituzioni private non possono decidere in merito al collocamento, al trasferimento e all'interruzione dell'esecuzione. A istituzioni e penitenziari privati possono dunque al massimo essere delegate le competenze che spettano alle istituzioni cantonali per l'esecuzione giudiziaria nonché ai SPGR.

Le istituzioni d'esecuzione private sono tenute a emanare un regolamento interno e a concretizzare attraverso istruzioni i diritti nonché i doveri dei collocati, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti esecutivi loro delegati. Le rimanenti regolamentazioni della legge sull'esecuzione giudiziaria e dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria si applicano nella misura in cui disciplinano in generale l'attività di istituzioni d'esecuzione, ad esempio nel caso del trattamento di dati personali e della procedura di ricorso (cfr. art. 44 segg. LEG).

La validità dell'autorizzazione è limitata a quattro anni, al fine di permettere la verifica periodica del rispetto dei presupposti previsti dalla legge (art. 12d). Se l'istituzione privata presenta una domanda di proroga e se al momento della proroga i presupposti per l'autorizzazione sono ancora soddisfatti, l'autorizzazione viene prorogata. La procedura di proroga non deve necessariamente consistere nella ripetizione completa della procedura di autorizzazione originaria e in una nuova verifica integrale. Può essere sufficiente verificare se dalla prima autorizzazione o dall'ultima proroga le condizioni di fatto o giuridiche sono mutate a tal punto da rendere necessaria una modifica dell'autorizzazione o un suo rifiuto. Il DGSS deve sempre verificare accuratamente se sono dati i presupposti; non è sufficiente un mero esame di routine (DTF 112 Ib 133 consid. 1). L'autorizzazione deve essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti o se successivamente si accerta che questi non erano dati già al momento del rilascio dell'autorizzazione e quindi l'autorizzazione risulta nulla (art. 12d cpv. 2). La procedura di autorizzazione nonché un'eventuale procedura di adeguamento o di revisione si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa.

Le istituzioni private sono soggette alla vigilanza del DGSS per quanto concerne la loro attività di esecuzione di sanzioni penali. Per adempiere a questo compito il DGSS ha a disposizione gli stessi mezzi di vigilanza che ha a disposizione nei confronti dei SPGR (art. 12e cpv. 2). I limiti della vigilanza sono definiti nella decisione di autorizzazione quale rapporto di delega determinante. La vigilanza si limita a un controllo giuridico.

Per l'esecuzione penale minorile non viene adottata una regolamentazione separata. In questo settore gli articoli 12c-12e trovano applicazione per analogia (art. 11 LEG). I requisiti previsti da tali articoli devono essere interpretati in modo da renderli adatti all'esecuzione penale minorile.

4.7 Sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini (art. 23a)

Nell'esecuzione delle pene e delle misure, la sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini serve ad esempio a impedire diverbi che sfociano in vie di fatto oppure a contrastare il commercio di oggetti vietati quali armi, droghe e telefoni cellulari. Nella prassi, in primo piano si trova tuttavia la garanzia dell'esecuzione delle pene e delle misure, ossia la volontà di impedire che qualcuno si sottragga all'esecuzione della pena attraverso la fuga e metta in tal modo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici. Come ha mostrato la prassi, a questo scopo occorre sostanzialmente sorvegliare mediante l'acquisizione di immagini l'intera area interna delle istituzioni d'esecuzione alle quali i collocati hanno accesso. Ne sono esclusi unicamente le celle, le camere per i pazienti e gli impianti sanitari, quindi la sfera segreta e privata dei collocati, dato che la sorveglianza di questi spazi mediante acquisizione di immagini rappresenterebbe un intervento eccessivo nei diritti dei collocati e un'infrazione all'articolo 179^{quater} CP. Per contro, la cella destinata all'arresto può essere sorvegliata con acquisizione di immagini a tutela della persona collocata.

Nella prassi, secondo determinate regole viene sorvegliato anche l'abitacolo di veicoli che servono al trasporto di collocati da e verso le istituzioni d'esecuzione. Anche in questo caso la sorveglianza con acquisizione di immagini è necessaria per impedire la fuga dei collocati. Dopo ponderazione dei reciproci interessi contrapposti, essa risulta sempre giustificata a questo scopo. Perciò, come nel caso della sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini all'interno di istituzioni d'esecuzione, non occorre una valutazione del singolo caso al fine di determinare l'area da sorvegliare. Tale spazio può perciò essere definito nella legge. È previsto che la corrispondente regolamentazione venga ancorata nell'articolo 23a capoverso 1.

La sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini dell'area esterna delle istituzioni d'esecuzione deve essere disciplinata separatamente (art. 23a cpv. 2). Questa forma di sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini deve essere ammissibile a tutela dell'ordine e della sicurezza delle istituzioni d'esecuzione. I settori che a tale scopo possono essere sorvegliati con acquisizione di immagini devono essere determinati separatamente per ogni istituzione d'esecuzione dopo che sia stata eseguita una ponderazione tra lo scopo della misura di sicurezza e gli interessi contrapposti delle persone interessate. I requisiti posti alla dimostrazione della situazione di pericolo devono essere tanto maggiori quanto minore è l'incombente violazione di un bene giuridico. Inversamente, in caso di pericoli gravi può bastare un piccolo sospetto, purché non si tratti soltanto della vaga possibilità che la situazione di pericolo si concretizzi. L'ordine e la sicurezza ai sensi dell'articolo 23a capoverso 2 sono minacciati in primo luogo se qualcuno può avvicinarsi indisturbato e fornire aiuto per la fuga. I settori esterni nei quali sono da attendersi simili episodi possono in linea di principio essere sorvegliati con acquisizione di immagini. L'UEG, su richiesta dell'istituzione d'esecuzione, deve stabilire in una decisione generale per quali settori ciò sia il caso. Questa decisione generale ha validità permanente, vale a dire che rimane valida finché non cambia la situazione di fatto e di diritto che si trova alla sua base e non deve perciò essere adeguata.

L'articolo 23a ha la precedenza sulla sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile disciplinata nella legge cantonale sulla protezione dei dati. Per quanto l'articolo 23a non contenga alcuna regolamentazione, fanno stato gli articoli 3a e 3b della legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100). Le immagini registrate devono essere eliminate entro 90 giorni dalla registrazione, se non

sono necessarie in un procedimento penale o per la difesa da pericoli (art. 3a cpv. 2 lett. c LCPD). La regolamentazione proposta si scosta da quest'ultimo articolo nel senso che è previsto che le immagini rilevate vengano eliminate subito dopo l'analisi, se non sono più necessarie (art. 23a cpv. 3). Inoltre le immagini possono essere utilizzate non soltanto in procedimenti penali e per la difesa da pericoli, bensì anche in procedimenti d'esecuzione penale. Inoltre, come nel caso della sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini secondo la legge cantonale sulla protezione dei dati, occorre segnalare in maniera adeguata la sorveglianza con acquisizione di immagini (art. 3a cpv. 2 lett. a LCPD). Infine le autorità d'esecuzione penale devono rispettare i principi generali del trattamento dei dati personali (art. 3a cpv. 2 prima frase LCPD).

4.8 Controlli di accesso e di uscita (art. 23b)

Da alcuni anni, nella prassi si ricorre in misura crescente a procedimenti biometrici per i controlli di accesso e di uscita. Questi procedimenti prevedono che l'identità di una persona venga verificata sulla base di caratteristiche fisiche. A questo scopo un impianto confronta i dati biometrici registrati in occasione del controllo di accesso o di uscita con i dati di riferimento. Se questi due record di dati coincidono, il sistema conferma l'asserita identità della persona e la lascia passare. Se l'esame dà esito negativo, il sistema rifiuta la persona in questione e le nega l'accesso o l'uscita dal penitenziario (FLORIAN DOTZLER, *Datenschutzrechtliche Aspekte und der Einsatz biometrischer Systeme in Unternehmen*, Colonia 2009, p. 16).

L'affidabilità di tali sistemi biometrici di controllo di accesso e uscita è elevata, dato che, in presenza di uno standard tecnico corrispondente, i dati biometrici utilizzati per identificare le persone interessate sono associati in modo univoco e in linea di principio a vita a una persona. Simili sistemi garantiscono perciò un elevato standard di sicurezza. Con l'articolo 23b si intende creare la base giuridica che permetta di impiegare i controlli biometrici di accesso e di uscita nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. A titolo integrativo trovano applicazione le regolamentazioni della legge cantonale sulla protezione dei dati.

4.9 Misure coercitive, coercizione diretta (art. 26)

L'articolo 26 non disciplina esplicitamente il ricorso a mezzi coercitivi. Nella prassi risulta perciò talvolta poco chiaro se ed eventualmente quali mezzi ausiliari possano essere impiegati nell'esecuzione delle pene e delle misure. Il Governo propone di disciplinare esplicitamente la questione nell'articolo 26 nella misura in cui venga dichiarato ammissibile l'utilizzo di ausili idonei per la prevenzione di minacce. Il termine "ausili" da inserire a tale scopo nell'articolo 26 esclude l'impiego di armi da fuoco. Le armi da fuoco non possono essere impiegate nell'esecuzione delle pene e delle misure. Sono ammissibili soltanto ausili meno incisivi, quali ad es. spray al peperoncino, manette e dispositivi inabilitanti. Per ogni istituzione d'esecuzione occorre determinare separatamente di quali ausili si tratti; non è possibile dare una definizione generale-astratta.

4.10 Trattamento coatto

1. Trattamento coatto con indicazione medica (art. 29)

Dal 1° gennaio 2013 il Codice civile svizzero (CC; RS 210) disciplina il trattamento coatto con indicazione medica disposto nei confronti di persone incapaci di discernimento (art. 377 segg. CC), il trattamento senza consenso in caso di ricovero a scopo di assistenza (cfr. art. 426 e art. 433 segg. CC) e le cosiddette misure coercitive restrittive della libertà di movi-

mento (art. 438 e art. 383 CC). Queste forme di trattamento coatto dovrebbero essere ammissibili anche nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure in regime chiuso. A tale scopo l'articolo 29 capoverso 1 dovrebbe dichiarare applicabili le disposizioni in materia di diritto civile valide per il trattamento coatto con indicazione medica e per le misure restrittive della libertà di movimento nel quadro del ricovero a scopo di assistenza.

Secondo la terminologia del diritto civile, le misure coercitive restrittive della libertà di movimento fanno riferimento a disposizioni mediante le quali vengono stabilite misure coercitive restrittive della libertà di movimento che limitano la libertà di movimento delle persone in questione in una misura che va oltre le restrizioni legate al regime d'esecuzione. Nella prassi si tratta innanzitutto del montaggio di sponde letto, della contenzione a letto o di eventuali misure di sorveglianza elettronica le quali attivano un allarme quando l'interessato scende dal letto (MIRNA PRZULJ, *Medizinische Zwangsbehandlung im Rahmen der fürsorglichen Unterbringung* in: Hill 2014 n. 201, p. 2; THOMAS GEISER/DANIEL ROSCH, *Zwangsmassnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz de lege lata und de lege ferenda*, in: FamPra.ch 2017, p. 391 segg., 397). Da tale situazione vanno distinti i trattamenti coatti con indicazione medica. Questi ultimi non limitano solamente la libertà di movimento, bensì intervengono anche nell'integrità fisica. Tipici esempi sono la somministrazione coatta di medicinali oppure l'esecuzione coatta di misure che allungano la vita (PRZULJ, op. cit., p. 2). Gli articoli 377 segg. CC (trattamento coatto di disturbi somatici), l'articolo 433 seg. CC (trattamento coatto di turbe psichiche), l'articolo 435 CC (trattamento in situazioni d'urgenza) e l'articolo 438 CC (misure restrittive della libertà di movimento) disciplinano i presupposti in presenza dei quali sono ammissibili queste forme di trattamenti coatti con indicazione medica. Essi valgono anche per i minorenni (art. 314b, art. 327c cpv. 3 CC) e a titolo di novità devono trovare applicazione anche nell'esecuzione delle pene e delle misure attraverso il rimando dinamico da inserire nell'articolo 29.

L'attuale prassi d'esecuzione subirà delle modifiche nel senso che quale primo passo occorrerà disporre il trasferimento in una clinica psichiatrica o in un ospedale (art. 18). Lì il primario competente disporrà la medicazione coatta con indicazione medica, se saranno soddisfatti i presupposti di diritto civile. La situazione è diversa soltanto se un collocato si trova già in clinica o in ospedale. In questo caso il primario competente può disporre immediatamente il trattamento coatto con indicazione medica. Dal punto di vista giuridico-materiale le conseguenze della modifica saranno pressoché nulle, poiché già oggi la prassi concernente la medicazione coatta in materia di esecuzione si basa sulle direttive di diritto civile.

Dal punto di vista del diritto procedurale occorre osservare che solo la procedura di prima istanza si orienta alle disposizioni in materia di diritto civile. Per la procedura di impugnazione si applicano le disposizioni della legge sull'esecuzione giudiziaria (art. 29 cpv. 2); l'articolo 439 CC non è applicabile.

4.11 Medicazione coatta indicata a seguito di una misura (art. 30)

Per raggiungere lo scopo associato alle misure terapeutiche può risultare necessaria la somministrazione coatta di medicinali. Questa cosiddetta medicazione coatta indicata a seguito di una misura è direttamente collegata all'esecuzione delle misure. In questo essa si differenzia dalla medicazione coatta con indicazione medica la quale viene disposta al fine di garantire l'integrità fisica o psichica del collocato, di altri detenuti o di terzi. Una simile minaccia per sé stessi o per gli altri non è necessaria per la medicazione coatta indicata a seguito di una misura. Questa medicazione serve piuttosto all'esecuzione della misura terapeutica

ordinata dal tribunale. Essa è quindi parte integrante della terapia praticata da un medico specialista. La medicazione può risultare necessaria per avviare un trattamento terapeutico ordinato dal tribunale o per poterlo eseguire con reali possibilità di successo. In considerazione dell'intervento incisivo nella libertà personale del collocato legato alla medicazione coatta indicata a seguito di una misura, è possibile procedere a tale medicazione solamente se essa risulta indispensabile per attuare la misura in modo promettente dal punto di vista medico-specialistico.

La medicazione coatta indicata a seguito di una misura viene disposta dall'autorità collocante dietro raccomandazione da parte di uno specialista in psichiatria. Essa deve essere sorvegliata da uno specialista, che deve verificarne regolarmente la necessità. L'autorità collocante stabilisce la frequenza della verifica.

I diritti procedurali di cui all'articolo 30 capoverso 3 corrispondono a quelli attualmente stabiliti dalla legge. Concretizzando nella legge la giurisprudenza esistente viene previsto inoltre che i collocati debbano essere rappresentati da un avvocato nella procedura relativa alla disposizione della medicazione coatta indicata a seguito di una misura. Se necessario l'autorità collocante è quindi tenuta a disporre il patrocinio da parte di un avvocato.

4.12 Spese di trattamento (art. 34)

I collocati soggetti all'obbligo di avere un'assicurazione malattia devono farsi carico dei premi nonché delle franchigie e delle aliquote percentuali della cassa malati anche durante l'esecuzione della pena. Per completezza questa forma di partecipazione alle spese di trattamento da parte dei collocati deve essere menzionata nell'articolo 34 capoverso 1.

L'integrazione in questione è volutamente formulata in modo aperto affinché in futuro possa essere ripresa quale base per addebitare ai collocati che non dispongono di un'assicurazione malattia le stesse spese addebitate alle persone che ne dispongono. Attualmente la partecipazione alle spese da parte dei collocati nel Cantone dei Grigioni avviene tramite il principio dell'addebito nonché sulla base delle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene concernenti la retribuzione in istituzioni d'esecuzione del 7 aprile 2007, numero 4.3 lett. f. Questa procedura è insoddisfacente in quanto il meccanismo non è definito in modo specifico e comporta quindi una disparità di trattamento tra le persone che dispongono di un'assicurazione malattia e quelle che non ne dispongono. Ciò viene ritenuto inaccettabile dagli interessati. Per questo motivo attualmente in tutta la Svizzera si discute sia in generale della partecipazione alle spese da parte delle persone che non dispongono di un'assicurazione malattia, sia della possibilità di introdurre un'assicurazione malattia collettiva per i detenuti. Per poter attuare una soluzione simile in futuro senza sottoporre a revisione l'articolo 34 capoverso 1, è necessario lasciare aperta la forma della partecipazione alle spese dei collocati alle spese sanitarie; di conseguenza si dovrebbe rinunciare a denominare le singole voci di spesa, affinché questa regolamentazione possa essere applicata anche alle persone che non dispongono di un'assicurazione malattia. Al contempo occorre inserire una riserva corrispondente nell'articolo 8 capoverso 2 lettera c.

Inoltre la prassi ha mostrato che solo di rado le persone che non dispongono di un'assicurazione malattia sono in grado di garantire mediante un deposito le spese sanitarie per trattamenti medici differibili (art. 34 cpv. 3 frase 2). Al fine di non escluderle a priori da tali trattamenti medici, a titolo di novità si dovrebbe dare loro la possibilità di coprire le spese sanitarie a posteriori mediante pagamenti rateali, a condizione che esse si impegnino per iscritto a

farlo. Sia il pagamento di un deposito sia il pagamento rateale a posteriori si riferiscono solamente a trattamenti medici differibili. Trattamenti che non possono essere differiti (trattamenti d'urgenza) devono essere eseguiti indipendentemente dalla solvibilità del collocato e dall'esistenza di una garanzia di assunzione delle spese.

4.13 Contatti con l'esterno (art. 36)

L'importanza dell'articolo 36 diventa chiara solo considerando le altre disposizioni che disciplinano i contatti con l'esterno. Da ciò risulta evidente che con l'articolo 36 capoverso 1 il legislatore cantonale ha concretizzato esclusivamente l'articolo 84 capoverso 3 CP, attribuendo ai titolari di funzioni ivi menzionati una posizione privilegiata per quanto riguarda i contatti con i collocati e garantendo i contatti con l'esterno in una misura che va oltre i requisiti minimi imposti dal diritto federale. Negli altri casi i contatti con l'esterno possono già essere limitati se è possibile dimostrare con sufficiente probabilità che in assenza di misure di sicurezza sarebbero minacciati l'ordine e la sicurezza oppure l'esecuzione della pena, senza che sia necessario dimostrare che il contatto individuale in questione rappresenta un tale potenziale di pericolo. Ciò non vale per i contatti con il difensore o le autorità di vigilanza, che devono essere garantiti nei limiti definiti dal diritto federale (art. 84 cpv. 4 e 5 CP).

Questa interpretazione non può essere dedotta dal testo dell'articolo 36 capoverso 1, essa risulta dall'interpretazione dell'articolo 84 CP, dell'articolo 36 capoverso 1 e degli articoli 106-108 dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria. Ciò rende più difficile l'accesso a questa regolamentazione, di grande importanza per i collocati. Di conseguenza il Governo propone di riformulare l'articolo 36 con l'obiettivo di riprodurre nella legge sull'esecuzione giudiziaria i tratti fondamentali dei contatti con l'esterno. La regolamentazione proposta riprende la terminologia usata nell'articolo 84 CP. Sul piano contenutistico si procede a una codifica della situazione giuridica vigente. La riformulazione dell'articolo 36 causa una modifica giuridica solamente nella misura in cui vengono disciplinati formalmente dalla legge le restrizioni dei contatti con l'esterno con persone non privilegiate, l'obbligo di informazione e l'eliminazione dei dati rilevati tramite misure di sicurezza.

4.14 Sanzioni disciplinari (art. 38)

Finora l'articolo 38 non si è dimostrato valido nella prassi in quanto esso permette di limitare o vietare i contatti con l'esterno solo se l'infrazione disciplinare è correlata ai contatti con l'esterno. Talvolta tale correlazione non permette alle autorità d'esecuzione penale di ordinare la misura disciplinare che nelle circostanze date sarebbe la più appropriata e quella che interverrebbe in misura minore nella libertà individuale del collocato. Risulta perciò necessario estendere il margine discrezionale delle autorità d'esecuzione penale per quanto riguarda la disposizione di misure disciplinari e consentire loro di limitare o di vietare i contatti con l'esterno anche a seguito di infrazioni disciplinari non correlate all'esercizio di tale diritto. L'articolo 38 deve essere adeguato di conseguenza.

Inoltre non dovrebbe più essere possibile limitare i contatti tra i collocati e i medici a seguito di un'infrazione disciplinare. In questo modo tali titolari di funzioni vengono trattati allo stesso modo delle altre persone alle quali il Cantone attribuisce una posizione privilegiata ai sensi dell'articolo 36.

Infine il periodo di arresto consentito dovrebbe essere limitato a 14 giorni. Nel 2017 la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha visitato il penitenziario Realta e nel 2014 ha visitato per l'ultima volta il penitenziario Sennhof. Nei suoi rapporti del

3 febbraio 2015 e del 12 marzo 2018 a destinazione del Governo la CNPT ha dichiarato che, sebbene l'entità massima della pena pari a 20 giorni non venga sfruttata appieno, essa raccomanderebbe di limitare per legge la durata dell'arresto a 14 giorni. Questa raccomandazione deve essere attuata nell'ambito della presente revisione.

4.15 Trattamento di dati personali (art. 43a-45a)

Al fine di poter proteggere il pubblico, i collaboratori e i collocati le autorità d'esecuzione penale dipendono dalle informazioni in merito a pericoli che potrebbero derivare dai condannati. Un simile scambio di informazioni è problematico nei settori in cui il successo della collaborazione dipende in modo determinante dalla fiducia, poiché la relazione di fiducia si basa spesso sulla garanzia di confidenzialità. Inoltre per quanto riguarda il trattamento dei dati si deve tenere conto del diritto costituzionale all'autodeterminazione informazionale, il quale conferisce a ogni persona il diritto di decidere se e a quale scopo possano essere trattati i dati personali che la riguardano (art. 13 cpv. 2 Cost.). Nell'elaborazione delle regolamentazioni concernenti il trattamento di dati personali occorre tenere conto di questi interessi contrapposti.

4.15.1 Trattamento dei dati (art. 43a)

Attualmente il trattamento non automatizzato di dati personali effettuato da parte dei collaboratori delle autorità d'esecuzione penale è disciplinato nell'articolo 44 capoverso 2. Secondo tale articolo i collaboratori attivi nell'esecuzione sono autorizzati, nel quadro della loro attività di servizio, a prendere visione di tutti gli atti dell'istruttoria, giudiziari, d'esecuzione e di terapia esistenti concernenti una persona, se ciò è adeguato e necessario per l'adempimento concreto dei loro compiti. Questa regolamentazione si dimostra troppo restrittiva in quanto, nel quadro della loro attività ufficiale, i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale non trattano dati personali solamente quando prendono visione degli atti d'esecuzione, bensì ad esempio anche quando comunicano informazioni rilevanti per l'esecuzione, archiviano o distruggono documentazione o completano atti d'esecuzione indicandovi cognizioni proprie o informazioni che si sono procurati. Per queste forme di gestione dei dati personali nonché per tutte le altre forme ipotizzabili, la legge cantonale sulla protezione dei dati utilizza il termine "trattamento" (art. 2 cpv. 3 LCPD in unione con l'art. 3 lett. e della legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]). Questo termine deve essere utilizzato in sostituzione del precedente diritto di presa in visione, al fine di creare una base giuridica che autorizzi i collaboratori dell'autorità d'esecuzione penale a procedere a tutte le forme di trattamento di dati necessarie per l'adempimento dei loro compiti ufficiali. Ciò include il diritto di presa in visione, attualmente esplicitamente ancorato nell'articolo 44 capoverso 2. Naturalmente i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale continuano a disporre di tale diritto.

Con l'avanzare della digitalizzazione aumenteranno le possibilità di valutazione automatizzata di dati nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. In vista di questo sviluppo risulta opportuno autorizzare le autorità di perseguimento penale a svolgere attività di profilazione nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Con l'entrata in vigore della legge federale sulla protezione dei dati sottoposta a revisione totale, il termine profilazione (art. 4 lett. f D-LPD) sostituirà il termine "profilo della personalità" (art. 3 lett. d LPD). La profilazione valuta in modo automatico i dati personali per analizzare, sempre in modo automatico, le caratteristiche di una persona. Sussiste quindi una profilazione soltanto se il processo di valutazione è interamente automatico (FF 2017 6941). Nella misura in cui le

autorità d'esecuzione penale necessitano di questo strumento per l'adempimento dei loro compiti, in particolare per valutare la capacità di (ri)socializzazione e il pericolo di recidiva di un collocato, la base giuridica per questa particolare forma di trattamento dei dati personali dovrebbe essere creata già ora.

Nell'articolo 43a capoverso 2 il Governo propone inoltre di creare un diritto di segnalazione per i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale che prevalga sul segreto d'ufficio. Conformemente al diritto vigente, i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale e di altri tribunali sono autorizzati alla denuncia penale se nell'ambito della loro attività ufficiale vengono a conoscenza di un reato da perseguire d'ufficio. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto d'ufficio (art. 26 cpv. 2 LACPP). Questa norma è stata creata nel corso dell'attuazione dei codici di procedura civile e penale svizzeri. In tale contesto il legislatore cantonale aveva rinunciato a formulare la disposizione in questione in modo tale che il diritto di segnalazione prevalga sul segreto d'ufficio. Essa non vale quindi come liberazione per legge dal segreto d'ufficio (messaggio quaderno n. 13/2009-2010, p. 795 segg., 860).

Questa procedura non si è dimostrata valida nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure. L'esecuzione delle pene e delle misure è finalizzata a impedire che durante l'esecuzione della pena vengano commessi dei reati e a far sì che le persone condannate di si comportino in modo socialmente adeguato (art. 2). I collaboratori delle autorità d'esecuzione penale si impegnano a raggiungere questi obiettivi nel quadro della loro attività. Se durante l'esecuzione della pena la persona condannata commette un reato, di norma i collaboratori sporgono denuncia penale al fine di ricordare alla persona condannata le conseguenze di questo comportamento indesiderato. Secondo il diritto vigente, i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale devono essere liberati preventivamente dal segreto d'ufficio se nel corso della loro attività ufficiale sono venuti a conoscenza degli atti da denunciare. Il DGSS è competente per la liberazione dal segreto d'ufficio (art. 50 cpv. 3 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni [legge sul personale, LCPers; CSC 170.400] in unione con l'art. 60 cpv. 1 dell'ordinanza sul personale [OCPers; CSC 170.410]). Esso non è a conoscenza di casi in cui una domanda simile non sia stata accolta. Date le circostanze, l'utilità di svolgere regolarmente una procedura per la liberazione dal segreto d'ufficio appare discutibile. A titolo di novità i collaboratori delle autorità d'esecuzione penale devono quindi poter denunciare reati da perseguire d'ufficio senza essere preventivamente liberati dal segreto d'ufficio (art. 43a cpv. 2).

Questo diritto di segnalazione concede ai singoli collaboratori la possibilità di rinunciare a una denuncia penale. I collaboratori delle autorità d'esecuzione fanno quanto sia importante il rapporto di fiducia con le persone condannate e sono in grado di valutare se l'interesse a salvaguardare tale rapporto debba avere un peso maggiore nel singolo caso rispetto all'interesse al perseguimento penale. La legge prescrive questa ponderazione degli interessi solamente nella misura in cui il diritto di segnalazione sussiste solo in caso di reati perseguibili d'ufficio. Se occorre informare le autorità di perseguimento penale in merito a reati perseguibili a querela di parte, i collaboratori delle autorità di perseguimento penale sono tenuti a chiedere la liberazione dal segreto d'ufficio.

4.15.2 Comunicazione dei dati tra autorità (art. 44)

Secondo il diritto vigente le autorità penali, ossia la Procura pubblica e i tribunali penali, sono tenute a comunicare all'UEG le loro decisioni penali (art. 28a LACPP in unione con l'art. 6

cpv. 2 dell'ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [CSC 350.110] e a fornire su richiesta tutti gli atti necessari per l'esecuzione della pena (art. 44 cpv. 1 LEG). Questo obbligo di comunicazione deve essere completato nell'articolo 44 capoverso 1 per il settore dell'assistenza amministrativa e giudiziaria nella procedura penale e di esecuzione delle misure. Un'esecuzione delle pene e delle misure volta a prevenire recidive può funzionare solamente se le autorità d'esecuzione penale ottengono le informazioni necessarie relative ai collocati al fine di individuare sviluppi pericolosi. Ciò dovrebbe consentire uno scambio attivo e passivo di informazioni tra le autorità d'esecuzione penale e altre autorità, vale a dire che le suddette autorità dovrebbero essere autorizzate a informare l'autorità d'esecuzione penale competente di propria iniziativa o su richiesta in merito a processi rilevanti per l'esecuzione. Inversamente le autorità d'esecuzione penale sono anche autorizzate a comunicare dati personali ad altre autorità, come ad esempio le autorità di protezione dei minori e degli adulti, se cioè è necessario per l'esecuzione delle pene e delle misure.

Tuttavia nell'applicare le regolamentazioni in questione le autorità coinvolte non potranno sempre limitarsi a esaminare tale questione. Se all'articolo 44 capoverso 1 si contrappone un obbligo di discrezione prescritto dalla legge, si dovrà decidere quale delle regolamentazioni in contraddizione tra loro debba avere la precedenza. Le regolamentazioni cantonali in materia di discrezione passano in secondo piano rispetto all'articolo 44 capoverso 1 se esistevano già al momento dell'emanazione dell'articolo menzionato. Per il rapporto con i futuri obblighi di discrezione sarà determinante come il legislatore cantonale deciderà un giorno in materia. Le autorità coinvolte saranno vincolate alla corrispondente decisione. Se il legislatore cantonale non si esprimerà in merito al rapporto tra l'obbligo di informazione e di discrezione si dovrà decidere nel singolo caso quale disposizione occorre rispettare, ovvero se prevale l'obbligo di discrezione prescritto dalla legge o l'articolo 44 capoverso 1.

La situazione di partenza è diversa per quanto riguarda obblighi di segretezza previsti dal diritto federale. Essi prevalgono sull'articolo 44 capoverso 1 a seguito dell'effetto derogatorio del diritto federale. Se le disposizioni di diritto federale obbligano un'autorità a rispettare la discrezione, uno scambio di informazioni non è possibile. La nuova formulazione proposta per l'articolo 44 quindi non permette di garantire che le autorità d'esecuzione penale ottengano tutte le informazioni di cui necessitano per l'esecuzione delle pene e delle misure. Per lo meno in futuro le disposizioni di diritto cantonale non dovrebbero più ostacolare uno scambio di dati.

L'articolo 44 capoverso 3 andrebbe poi abrogato senza sostituzione poiché esso ha mera importanza dichiarativa. Se un procedimento d'esecuzione penale è pendente, la persona interessata ha diritto di prendere visione degli atti conformemente alle disposizioni che disciplinano tale procedimento (cfr. art. 17 LGA). Se non vi è un procedimento in corso, la presa in visione degli atti è disciplinata dalla legge cantonale sulla protezione dei dati. Secondo quest'ultima l'interessato può prendere visione degli atti d'esecuzione che lo riguardano se alla presa in visione degli atti non si contrappongono interessi pubblici o privati preponderanti. Appena cessano i motivi di limitazione della presa in visione degli atti, la presa in visione degli atti deve essere garantita all'interessato (art. 2 cpv. 2 e 3 LCPD in unione con l'art. 8 e l'art 9 LPD). L'articolo 44 capoverso 3 deve perciò essere abrogato.

Al suo posto deve essere ancorato l'obbligo di informazione contenuto attualmente

nell'art. 45 capoverso 2 LEG. Con l'entrata in vigore della legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati del 26 settembre 2014, l'articolo 45 capoverso 1 è divenuto contrario al diritto federale e deve quindi essere abrogato (cfr. spiegazioni precedenti al n. 2.2). Date queste circostanze risulta opportuno ancorare qui il diritto d'informazione esistente nei confronti della Polizia cantonale. A tale scopo questo obbligo deve essere riformulato. A livello contenutistico esso non subisce modifiche. L'obbligo di informazione deve rimanere possibile nella misura attuale.

4.15.3 Scambio di dati con specialisti (art. 44a)

Se a specialisti ufficiali o privati sono stati affidati compiti legati all'esecuzione, essi devono poter prendere visione dei dati personali, in particolare degli atti d'esecuzione, dei collocati al fine di adempiere al compito loro delegato. La base giuridica necessaria a questo scopo viene creata nell'articolo 44a capoverso 1.

Inoltre lo scambio di dati tra le autorità d'esecuzione penale e gli specialisti ufficiali e privati deve essere disciplinato in maniera particolare. Di norma gli specialisti sono tenuti al segreto professionale oppure, nel caso essi adempiano un compito d'esecuzione a seguito di un rapporto di impiego ufficiale, al segreto d'ufficio. Di norma, una base giuridica formale per il trattamento di dati personali non risulta perciò sufficiente a garantire il flusso di informazioni tra le autorità di perseguimento penale e gli specialisti. Inoltre è necessaria una liberazione dall'obbligo del segreto nella misura in cui tale obbligo non venga abrogato tramite gli obblighi di collaborazione e d'informazione previsti dalla legge. Quest'ultimo punto vale per gli specialisti che danno attuazione a un incarico relativo a una terapia o a un trattamento deciso da un tribunale. Da questo rapporto contrattuale deriva un obbligo di presentare rapporto. Secondo tale obbligo i terapeuti incaricati dell'attuazione delle misure devono informare l'autorità committente in merito a sviluppi rilevanti per l'esecuzione (ad es. alleggerimento del regime di esecuzione, pericolosità dell'autore del reato) e rispondere a relative domande. Gli specialisti devono comunicare queste informazioni all'autorità committente senza dover essere liberati da un eventuale segreto professionale o d'ufficio. Il corrispondente obbligo d'informazione prevale su un eventuale obbligo di segretezza. Ciò deve essere stabilito dall'articolo 44a capoverso 2.

La situazione è diversa nel caso di specialisti, in particolare medici, che non devono adempiere un incarico relativo a un trattamento o a una terapia deciso da un tribunale. In questi casi essi sono tenuti a un eventuale segreto professionale o d'ufficio. Nella misura in cui sono stati loro confidati fatti per via della loro professione oppure se ne sono venuti a conoscenza durante l'esercizio della stessa, essi sono tenuti alla riservatezza. Di conseguenza essi possono comunicare all'autorità committente fatti soggetti al segreto professionale o d'ufficio solamente se la persona condannata li autorizza a farlo o se sono stati liberati dal segreto professionale o d'ufficio. Questa situazione giuridica risulta insoddisfacente nel caso in cui l'autorità committente necessiti di fatti soggetti al segreto professionale o d'ufficio al fine di prevenire pericoli seri per il collocato o il condannato, per terzi o per l'istituzione d'esecuzione o per sventare una fuga. Ciò è ad esempio il caso quando un collocato è affetto da una malattia trasmissibile, deve assumere farmaci di importanza vitale o ha minacciato i collaboratori dell'istituzione d'esecuzione o altri detenuti. Se uno specialista viene a conoscenza di tali informazioni o di informazioni simili esso è tenuto a informare l'autorità committente in merito, indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza. È previsto che il corrispondente obbligo d'informazione venga ancorato nell'articolo 44a capoverso 3.

4.15.4 Offerta, distruzione o eliminazione di dati personali (art. 45a)

Molti degli istituti e delle persone attivi nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure non rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA; CSC 490.000). Per questo motivo risulta opportuno disciplinare i termini di conservazione nella legge sull'esecuzione giudiziaria.

Nel determinare i termini di conservazione, occorre tener conto dell'interesse di pubblica sicurezza. Questo aspetto va a sostegno di una conservazione dei dati personali il più a lungo possibile. A ciò si contrappone l'interesse dell'interessato che ha scontato la propria pena. È nel suo interesse che i propri dati personali vengano eliminati il prima possibile. Riguardo a questo conflitto di interessi il Governo propone che il termine di conservazione sia determinato in relazione ai reati commessi dal collocato. Se il collocato è stato condannato per uno dei reati elencati nell'articolo 64 capoverso 1 CP, i dati personali devono essere conservati per trent'anni dopo il rilascio o il trasferimento del collocato, in quanto le informazioni relative all'interessato e allo svolgimento della precedente esecuzione delle pene o delle misure devono essere prese in considerazione come basi decisionali per il nuovo procedimento. Sarebbe troppo elevato il rischio di perdere informazioni importanti per future decisioni esecutive, in particolare in considerazione del reinserimento sociale ma anche della sicurezza pubblica. Negli altri casi la durata di conservazione è di dieci anni dopo il momento del rilascio o del trasferimento definitivo, qualora non sussistano le eccezioni previste dall'articolo 45a capoverso 1 lettere a-d.

Una volta scaduti questi termini di conservazione i dati personali devono essere offerti all'Archivio di Stato. Se esso ritiene che i dati personali non abbiano valore archivistico, essi devono essere distrutti o eliminati (art. 45 cpv. 3).

4.16 Procedura di impugnazione

4.16.1 Procedura di opposizione interna al penitenziario (art. 46 cpv. 2-4)

Attualmente la legge sull'esecuzione giudiziaria prevede una procedura di ricorso interna al penitenziario (art. 46 cpv. 2 LEG). In questo modo è possibile risolvere molte controversie all'interno del penitenziario ed evitare lunghi procedimenti di ricorso. Tuttavia la procedura di ricorso interna al penitenziario si trova in contrasto con la regolamentazione delle competenze disciplinata nella legge sull'esecuzione giudiziaria, la quale delega a una persona o a un gruppo specifico molte decisioni di diritto in materia d'esecuzione (cfr. direzione [art. 15 cpv. 3, art. 18 cpv. 2, art. 23 cpv. 1, art. 24 cpv. 1, art. 30 cpv. 1, art. 46 cpv. 2], responsabile dell'esecuzione [art. 42 cpv. 1 e 3, art. 46 cpv. 2], il personale [art. 15 cpv. 3]). Le difficoltà che ne risultano devono essere risolte designando nella nuova legge sull'esecuzione giudiziaria l'istituzione d'esecuzione quale autorità competente per le decisioni. A titolo di novità essa dovrà poter decidere autonomamente quale suo organo dovrà esercitare le competenze decisionali assegnatele. Per i penitenziari cantonali, gli uffici competenti devono essere designati nell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria.

Questa nuova organizzazione della competenza oggettiva comporta che la procedura di ricorso interna al penitenziario debba essere sostituita da una procedura di opposizione interna al penitenziario. La procedura di opposizione è disciplinata nell'articolo 27 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) nella misura in cui le autorità amministrative sono tenute a riesaminare integralmente la propria decisione e a emanare una nuova

decisione nella causa. Per il resto essa deve essere organizzata mediante una regolamentazione speciale. Le corrispondenti regolamentazioni devono essere inserite nell'articolo 46 capoversi 2-4. Secondo queste regolamentazioni i collocati possono presentare opposizione scritta contro istituzioni d'esecuzione cantonali, contro i SPGR o contro altre istituzioni private gestite nel Cantone entro dieci giorni. L'istituzione d'esecuzione può sentire per la prima volta l'interessato durante la procedura di opposizione (art. 46 cpv. 2). Il trasferimento del diritto di essere sentito nella procedura di opposizione significa che devono essere posti requisiti inferiori alla motivazione della decisione; la decisione su opposizione deve invece soddisfare i consueti requisiti posti alla motivazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo, ciò significa che la decisione diventa esecutiva nel momento in cui viene pronunciata. La procedura di opposizione deve essere gratuita.

4.16.2 Procedura di ricorso (art. 47)

Se la procedura di ricorso interna al penitenziario viene sostituita da una procedura di opposizione interna al penitenziario, in futuro le procedure di ricorso saranno rivolte contro decisioni su opposizione delle istituzioni d'esecuzione cantonali, dei SPGR (art. 12b) nonché delle istituzioni private gestite nel Cantone (art. 12c segg.) e contro le loro decisioni non soggette a opposizione (art. 18 cpv. 2, art. 27, art. 30). Infine è possibile impugnare dinanzi all'UEG decisioni di terzi coinvolti (art. 4a cpv. 3), vale a dire atti sovrani di società di sicurezza. Di norma questi non vengono decisi in modo formale ma intervengono nello stato giuridico dell'interessato tramite un atto materiale (ad. es. ammanettamento, uso di spray al pepe) il quale vale come decisione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LGA e secondo la nuova formulazione proposta dell'articolo 47 capoverso 1 deve essere suscettibile di ricorso dinanzi all'UEG. Fatta eccezione per la nuova formulazione dei possibili oggetti di impugnazione, non si intende modificare la regolamentazione concernente il ricorso amministrativo all'UEG.

Inoltre si intende mantenere sostanzialmente invariato anche il ricorso al DGSS. Si intende accorciare solo il termine di ricorso, che sarà di 20 giorni (art. 47 cpv. 2).

L'articolo 47 capoverso 3 riprende le regolamentazioni contenute nell'articolo 34 capoverso 1 e 2 LGA. Questo articolo riveste quindi una mera importanza dichiarativa ed è quindi da abrogare. Al suo posto occorre disciplinare l'obbligo di comunicazione dell'UEG e del DGSS, che risulta necessario affinché la Procura pubblica possa avvalersi del suo diritto di ricorso.

4.16.3 Nuova competenza di prima istanza (art. 17, art. 18, art 19, art. 20, art. 30)

Inoltre il Governo propone di ridisciplinare la competenza materiale di prima istanza per il collocamento, il trasferimento, l'interruzione della pena, la carcerazione di sicurezza in materia di diritto d'esecuzione e la medicazione coatta indicata a seguito di una misura. In futuro questi ordini dovranno essere disposti dall'autorità collocante. Per le persone che sono state condannate dai tribunali penali cantonali nonché dalla Procura pubblica dei Grigioni questa riformulazione è irrilevante. In questi casi la responsabilità per l'esecuzione delle pene e delle misure è del Cantone (art. 372 CP), ragione per cui l'UEG deve ordinare il collocamento, il trasferimento e l'interruzione della pena, come stabilito dalla legge sull'esecuzione giudiziaria. La situazione è tuttavia diversa se una persona viene collocata in un penitenziario cantonale, presso i SPGR, in un istituto privato gestito nel Cantone sulla base di una decisione pe-

nale extracantonale. In questo caso la competenza per l'esecuzione delle pene e delle misure è del Cantone il cui tribunale ha pronunciato la sanzione di diritto penale da eseguire. L'autorità a cui questo Cantone ha delegato la responsabilità per l'esecuzione delle pene e delle misure deve poter decidere in quanto autorità collocante in merito al collocamento, al trasferimento, all'interruzione della pena e alle misure di sicurezza. Gli articoli 17 capoverso 2, 18 capoverso 1 e 20 capoverso 2 devono essere adeguati di conseguenza.

L'articolo 18 capoverso 2 non si è dimostrato valido. I collocati si trovano in un rapporto giuridico particolare con l'istituzione d'esecuzione. Se un collocato si ammala, l'istituzione d'esecuzione si rivolge al medico del penitenziario, il quale se necessario consulta ulteriori specialisti. Se i medici giungono alla conclusione che il collocato deve essere ricoverato in una clinica psichiatrica o in un ospedale a seguito di motivi medici, essi possono chiedere un trasferimento dall'istituzione d'esecuzione. Sulla base di questa valutazione medica l'istituzione d'esecuzione può disporre il trasferimento. Non appare necessario conferire ai medici curanti il relativo potere decisionale. In ogni caso non lo è secondo il nuovo diritto, che obbliga tutti i medici a informare le istituzioni d'esecuzione quale autorità committente in merito a pericoli seri per il collocato, indipendentemente da un eventuale obbligo di segretezza (art. 44a cpv. 3). Per questo motivo l'articolo 18 capoverso 1 frase 1 deve essere abrogato. A titolo di novità solo l'istituzione d'esecuzione deve poter disporre il trasferimento in casi urgenti. L'autorità collocante deve confermare la decisione di trasferimento, altrimenti quest'ultima decade (art. 18 cpv. 2 frase 2).

4.16.4 Esclusione della procedura di opposizione (art. 27 cpv. 1)

Il diritto vigente esclude le vie di ricorso interne al penitenziario per il trasferimento (art. 18 cpv. 2), l'alimentazione forzata (art. 27 cpv. 1), nonché la medicazione coatta (art. 30 cpv. 1). Queste decisioni esecutive di ampia portata possono essere impugnate direttamente dinanzi all'UEG. Questa particolare organizzazione delle vie di impugnazione deve essere mantenuta attraverso l'esclusione della procedura di ricorso interna al penitenziario, nella misura in cui ciò risulti ancora necessario (art. 27 cpv. 2).

4.17 Disposizioni transitorie (art. 51a)

L'articolo 51a capoverso 1 è necessario affinché le aziende Movimento Ufficio Samedan e Buttega Scuol possano continuare la loro attività quali stabilimenti per l'esecuzione delle misure dopo l'entrata in vigore degli articoli 12c segg. L'autorizzazione loro rilasciata deve rimanere valida per due anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. Se non dovessero ottenere una nuova autorizzazione in questo periodo non avrebbero più il diritto di gestire uno stabilimento per l'esecuzione delle misure e dovrebbero cessare la propria attività.

Occorre inoltre prevedere una disposizione transitoria per la sorveglianza riconoscibile con acquisizione di immagini che consenta alle istituzioni d'esecuzione di continuare le sorveglianze con acquisizione di immagini esistenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23a, qualora esse vengano adattate ai nuovi requisiti previsti dalla legge entro due anni.

5 Modifica di altri atti normativi

5.1 Sorveglianza elettronica (art. 9a LACPC)

La legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza conferisce al giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le

insidie (cosiddetto giudice di merito) nonché al giudice dell'esecuzione la possibilità di disporre la sorveglianza elettronica di un divieto civile di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 28c cpv. 1 e 2 nCC). Questa forma di sorveglianza elettronica non richiede una sorveglianza attiva nel senso che i dati relativi alla posizione trasmessi vengono monitorati costantemente in un centro di sorveglianza e che in caso si produca un evento predefinito, come ad esempio la presenza di una persona che costituisce una minaccia all'interno di un'area determinata, venga attivato un intervento (cosiddetta sorveglianza in tempo reale). È pur vero che la soluzione adottata prevede il rilevamento e la registrazione ininterrotta dei dati di localizzazione (GPS), ma la loro analisi può essere effettuata a posteriori, ad esempio in caso di necessità, se la vittima si attiva per segnalare la violazione della decisione del giudice civile da parte della persona sorvegliata (FF 2017 6325).

L'UEG dispone dell'infrastruttura necessaria per svolgere questa forma di sorveglianza elettronica. Se questo compito gli viene assegnato, si possono evitare costosi doppioni. Inoltre in questo modo le esperienze acquisite possono risultare utili in ambito civilistico. Altrimenti gli undici tribunali regionali e il Tribunale cantonale dovrebbero essere dotati dell'infrastruttura tecnica per adempiere questo compito (cfr. art. 9 cpv. 1 LACPC). Il Governo non lo ritiene opportuno. Esso propone invece di designare l'UEG quale autorità esecutiva competente ai sensi dell'articolo 28c nCC nonostante questo compito sia di per sé estraneo all'attività di un'autorità d'esecuzione penale.

Tuttavia in relazione alla sorveglianza elettronica di un divieto di diritto civile di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate all'UEG non spetta la stessa funzione come in caso di una sorveglianza elettronica di diritto penale. In questo caso l'UEG è competente per l'assistenza tecnica, l'esercizio e il controllo dell'infrastruttura di sorveglianza. Inoltre deve fornire al giudice che ha ordinato la sorveglianza (giudice di merito o giudice dell'esecuzione) le informazioni di cui necessita per prendere le decisioni esecutive richieste. Tuttavia esso non assiste la persona da sorvegliare e non prende decisioni esecutive. La sfera di attività dell'UEG in qualità di autorità d'esecuzione in materia di diritto civile è quindi più limitata rispetto a quando deve eseguire sorveglianze elettroniche di diritto penale. Ciò risulta da un lato dal contenuto meno ampio delle disposizioni in materia di diritto civile, d'altro lato dalla diversa regolamentazione della competenza materiale. Nell'articolo 9 capoversi 2-5 LACPC deve essere disciplinato quali sono i compiti che l'UEG deve adempiere.

5.2 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero

5.2.1 Procuratori pubblici quali magistrati dei minorenni (art. 14 cpv. 2 LACPP)

Conformemente all'articolo 16 capoverso 4 LACPP i magistrati dei minorenni possono condurre processi anche contro adulti. La legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero non prevede una regolamentazione inversa per i procuratori pubblici. Ciò significa che solamente i magistrati dei minorenni sono autorizzati a condurre procedimenti penali contro minori. Questa situazione giuridica non consente di contrastare delle temporanee ristrettezze di personale o picchi temporanei nel carico di lavoro della Procura dei minorenni facendo capo a procuratori pubblici ordinari. Infatti, in tal caso le indagini sarebbero svolte da un'autorità non competente in materia, fatto che comporterebbe la nullità degli atti procedurali da essa compiuti e delle decisioni da essa adottate (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_1304/2018 del 5 febbraio 2019). A questo stato giuridico insoddisfacente si intende porre rimedio autorizzando nell'articolo 14 capoverso 2 LACPP i procuratori pubblici ordinari a esercitare la funzione di magistrati dei minorenni

5.2.2 Esecuzione di sanzioni pronunciate nei confronti di minori (art. 16 cpv. 2)

Finora il legislatore cantonale non ha disciplinato esplicitamente se la competenza per l'esecuzione di pene e misure di diritto penale di autori che hanno commesso reati prima e dopo aver compiuto la maggiore età spetti all'autorità inquirente conformemente all'art. 42 cpv. 1 PPMIn (procura dei minorenni) oppure all'autorità d'esecuzione per adulti. Al fine di evitare incertezze giuridiche, nell'articolo 16 capoverso 2 LACPP si intende chiarire che la procura dei minorenni deve dare esecuzione solamente alle decisioni mediante le quali sono state disposte misure di protezione e pene previste dal diritto penale minorile. Reati e misure secondo il diritto degli adulti devono essere attuati dalle autorità d'esecuzione competenti per gli adulti.

5.2.3 Procedura di mediazione (art. 16a e art. 16b)

L'art. 17 PPMIn prevede la possibilità di svolgere una procedura di mediazione durante il procedimento penale minorile. Secondo un chiarimento interno dell'associazione Strafmediation Zürich, dall'entrata in vigore della procedura penale minorile in quasi tutti i Cantoni sono state svolte delle procedure di mediazione, in particolare nei Cantoni di Argovia, Friburgo, Ginevra e Zurigo (CHRISTOPH HUG/PATRIZIA SCHLÄFLI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [ed.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 CPP, art. 1-54 PPMIn, 2^a ed., Basilea 2014, art. 17 PPMIn n. 5). La mediazione permette di affrontare il rapporto tra vittime e autori e di elaborare i conflitti. La vittima in quanto persona direttamente interessata si trova al centro e ha la possibilità di elaborare quanto vissuto e di far valere le sue pretese finanziarie in modo rapido e non burocratico. L'autore può riparare personalmente al danno commesso e dimostrare alla vittima che egli desidera assumersi la responsabilità per il proprio comportamento (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., art. 17 PPMIn n. 6).

La procura dei minorenni ritiene che la mediazione sia un'integrazione opportuna alla procedura penale ordinaria. Il Governo sostiene questo intento. La regolamentazione proposta negli articoli 16a e 16b LACPP si orienta alla regolamentazione esistente nel Cantone di San Gallo (art. 30-33 Strafprozessordnung [StPV; SGS 962.11]).

5.2.4 Comunicazione di procedimenti penali e di decisioni penali ad altre autorità

Talvolta la Procura dei minorenni dovrebbe poter informare le autorità scolastiche, i servizi specializzati per l'aiuto ai minori nonché i privati incaricati di compiti educativi riguardo a procedimenti penali contro minori e a decisioni penali. Tali comunicazioni si basano sull'articolo 28a capoverso 1 LACPP, nel caso in cui vengano informati uffici del Cantone, dei comuni nonché della Confederazione (cfr. art. 6-8 dell'ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [OLACPP; CSC 350.110]). Non è invece chiaro se sia lecito informare anche privati ai quali è stato delegato un compito pubblico, qualora essi dipendano da questa informazione per adempiere al loro compito e l'interesse all'informazione prevalga rispetto ai diritti della personalità della persona interessata. La questione è di grande rilevanza pratica per il settore della procedura penale minorile, dato che proprio nel settore scolastico e in quello delle cure vi sono molti fornitori di prestazioni privati. Affinché in futuro sia possibile informare questi privati che adempiono compiti pubblici, il Governo propone di apportare un'integrazione all'articolo 28a LACPP; per queste istituzioni è previsto semplicemente un diritto di segnalazione e non un obbligo di segnalazione.

5.3 Legge sulla polizia

5.3.1 Controlli di indagine (art. 13 cpv. 3 LPol)

Il 20 novembre 2018 l'Unione Europea ha notificato alla Svizzera i regolamenti (UE) n. 2018/1862 "SIS polizia", (UE) n. 2018/1861 "SIS frontiere" e (UE) n. 2018/1860 "SIS rimpatri" come sviluppi dell'acquis di Schengen.

Il regolamento "SIS polizia" introduce i controlli di indagine quale nuova categoria di segnalazione. Questo nuovo strumento permette di interrogare la persona ricercata sulla base di un elenco di domande specifiche inserite nel SIS II dalle autorità dallo Stato membro segnalante (art. 36 cpv. 2 regolamento "SIS polizia"). Il controllo di indagine può avvenire sia nell'ambito dell'attività di prevenzione sia nel quadro di un procedimento penale o di un'esecuzione di una pena. La segnalazione di un controllo di indagine presuppone una corrispondente base legale nazionale (cfr. rapporto esplicativo del Dipartimento federale di giustizia e polizia sul recepimento e la trasposizione del pacchetto di riforme concernente il sistema d'informazione Schengen [SIS] "Sviluppi dell'acquis di Schengen" e inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio, febbraio 2019, p.13 seg.). Questa base giuridica deve essere creata nell'articolo 13 capoverso 3 LPol affinché in futuro questo strumento possa essere utilizzato nel settore della difesa da pericoli, del perseguimento penale nonché dell'esecuzione delle pene e delle misure.

5.3.2 Violenza domestica (art. 15a e art.16 cpv. 3 e 4 LPol)

Dal 2016 il Cantone di Basilea Città porta avanti un progetto pilota relativo al contatto con gli autori di minacce. Questo progetto mira a offrire consulenza a possibilmente tutte le persone che costituiscono una minaccia individuate a seguito di un intervento di polizia per violenza domestica. Le persone che costituiscono una minaccia vengono contattate personalmente in tempi brevi per convincerle a ricorrere a una consulenza facoltativa in materia di violenza. In questo modo si intende spezzare la spirale di violenza, proteggere la vittima e far sì che la persona che esercita violenza si assuma le proprie responsabilità. La consulenza in caso di violenza non è una punizione bensì un'opportunità per le persone che esercitano violenza, alle quali viene offerto un sostegno professionale per sviluppare comportamenti alternativi. I risultati provvisori della valutazione in corso nel Cantone di Basilea Città sono promettenti. Nel 2017 il numero di segnalazioni è più che triplicato rispetto al 2014 e la quota di consulenza è aumentata notevolmente. Nello stesso periodo il numero di colloqui di consulenza individuali è aumentato da 22 (2014) a 127 (2017) (cfr. Ratschlag zur Revision des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei Basel-Stadt [Polizeigesetz, PolG] del 19 settembre 2018, p. 7). A seguito di questi risultati il Cantone di Basilea Città ha deciso di ancorare nella legge sulla polizia le basi giuridiche per il contatto con gli autori di minacce in caso di violenza domestica, al fine di garantire la transizione dalla fase pilota all'offerta ordinaria (decreto-protocollo del 13 febbraio 2019, p. 25 seg.).

Al Governo appare opportuno sviluppare un'offerta analoga nel Cantone dei Grigioni. Per fare ciò occorre adeguare l'articolo 16 LPol. Attualmente questo articolo permette alla Polizia cantonale solamente di trasmettere all'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza i dati di contatto di persone allontanate (art. 16 cpv. 4 LPol). Per la prevista implementazione di un "contatto con gli autori delle minacce", la Polizia cantonale deve informare l'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza in merito a tutti gli interventi a seguito di violenza domestica e fornirgli il relativo rapporto di polizia. Ciò richiede una base legale formale, in quanto vengono comunicati dati personali degni di particolare protezione e

questi ultimi vengono elaborati dall'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. La legge sulla polizia va adeguata di conseguenza (art. 15a e art. 16 cpv. 3 e 4).

5.4 Legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo

A seguito della raccomandazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, la durata dell'arresto deve essere limitata a 14 giorni (cfr. al riguardo le precedenti spiegazioni al n. 4.14). La stessa regolamentazione dovrà valere in futuro per la carcerazione in vista del rinvio forzato (art. 25 cpv. 2 n. 7 della legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo [LAdLSA; CSC 618.100]).

6 Conseguenze a livello finanziario e di personale

6.1 Per il Cantone

A titolo di novità l'UEG sarà responsabile per la sorveglianza elettronica dei divieti di diritto civile di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. L'onere supplementare che ne deriva è dovuto alla legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza. Il Cantone può influire su questo aspetto solo scegliendo la soluzione economicamente più vantaggiosa per la sua attuazione. Questo è l'obiettivo della regolamentazione proposta. Designando l'UEG quale autorità competente per la sorveglianza elettronica dei divieti di diritto civile di avvicinamento, di avere contatti e di accedere ad aree determinate è infatti possibile utilizzare la stessa infrastruttura come per le forme di sorveglianza elettronica disposte dal diritto penale.

Per contro, l'ampliamento proposto dell'offerta dell'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza non è dovuto a modifiche del diritto federale. Negli ultimi cinque anni l'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza ha svolto una media di circa 12 consulenze e ha fornito consulenza telefonica in media a sei-sette persone. Nel Cantone di Basilea Città il numero di consulenze è quadruplicato a seguito dell'introduzione del contatto con gli autori di minacce. Se nel Cantone dei Grigioni l'offerta sarà recepita in maniera altrettanto positiva come nel Cantone di Basilea Città, gli Uffici di consulenza per le persone che esercitano violenza potrebbero svolgere in futuro in media 48 consulenze e fornire consulenza telefonica a 26 persone. Ci sarebbe anche un aumento dei costi per i traduttori che devono essere coinvolti nel caso di consulenza a persone alloglotte. Infine tutte le persone residenti nel Cantone devono poter beneficiare in egual misura delle offerte dell'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza. A tal fine è necessario che lo specialista competente si rechi dalla persona che deve ricevere consulenza e che le fornisca consulenza nella regione in cui vive o lavora. Finora le relative spese di viaggio e di affitto di locali adeguati erano trascurabili, ragione per cui non venivano indicate specificamente. Tuttavia con l'ampliamento dell'offerta queste spese dovrebbero aumentare sensibilmente. È da attendersi un aumento pari a un impiego a metà tempo. A seguito dell'ampliamento proposto dell'offerta dell'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza sono da prevedere oneri aggiuntivi sia in termini finanziari sia in termini di personale nell'ordine di grandezza di 100 000 franchi. Il Governo procederà all'aumento del volume di impiego nel quadro del valore indicativo di politica finanziaria n. 6 del Gran Consiglio.

Anche l'intensificazione della vigilanza sui SPGR nonché sulle istituzioni private attive nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure dovrebbero comportare oneri supplementari. Tuttavia al momento non è possibile stimare l'entità dei costi supplementari.

A livello cantonale i restanti cambiamenti non dovrebbero avere conseguenze finanziarie

o in termini di personale. Questo vale in particolare anche per il meccanismo di contributo proposto nell'articolo 12c, poiché in passato i SPGR hanno sempre conseguito utili con le loro offerte nel settore dell'esecuzione stazionaria di misure e non è da prevedere che questo cambi in futuro.

6.2 Per le regioni e i comuni

Per le regioni e i comuni non sono attese conseguenze né in termini di personale, né in termini finanziari.